

(TESTO COORDINATO CON CONTRODEDUZIONI SULLE OSSERVAZIONI DEI MUNICIPI E CON LA MODIFICA DELLA DECISIONE DI GIUNTA)

## **REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE**

### **CAPITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - PRINCIPI E FINALITA'

Art. 3 - TIPOLOGIE DI VERDE URBANO

#### **TITOLO II - RESPONSABILITA' E COMPETENZE**

Art. 4 - COMPETENZE DI ROMA CAPITALE

Art. 5 - ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

Art. 6 - POLIZIA LOCALE

Art. 7 - AFFIDATARI E SOGGETTI DELEGATI ALLA CURA DEL VERDE

#### **TITOLO III - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO**

Art. 8 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 9 - AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE A VERDE

Art. 10 - ADOZIONE DI ALBERI E ALBERATE

Art. 11 - PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DELLE AREE A VERDE

Art. 12 - SPONSORIZZAZIONE SULLE AREE A VERDE

Art. 13 - DONAZIONI

Art. 14 - INTERVENTI OCCASIONALI

### **CAPITOLO 2**

#### **PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO**

##### **TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 15 - CATASTO DEL VERDE E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO

Art. 16 - PIANO DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE

##### **TITOLO II - IL SISTEMA ARBOREO**

Art. 17 - CLASSI DI GRANDEZZA, AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI E ZONA DI PROTEZIONE RADICALE

Art. 18 - NUOVI IMPIANTI, RIPRISTINI, SOSTITUZIONI E TRAPIANTI – PRINCIPI GENERALI

Art. 19 - ALBERATURE STRADALI

Art. 20 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO IN AREE VERDI

##### **TITOLO III- GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE**

Art. 21 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE

Art. 22 - PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI NELL'AMBITO DI INTERVENTI URBANISTICI

Art. 23 - VERDE ARCHITETTONICO

Art. 24 - AREE LUDICHE E SPORTIVE IN AREE PUBBLICHE

- Art. 25 - VERDE SCOLASTICO
- Art. 26 - AREE PER CANI
- Art. 27 - DOTAZIONE DI VERDE PER AREE PARCHEGGIO

#### **TITOLO IV - TUTELA E INTERVENTI**

- Art. 28 - ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI
- Art. 29 - TUTELA DELLE ALBERATURE E SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E MACCHIE ARBUSTIVE
- Art. 30 - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL VERDE E DEL SUOLO IN ZONE SOGGETTE AD EROSIONE
- Art. 31 - INTERVENTI DI CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI URBANI
- Art. 32 - INTERVENTI PROGRAMMATI E URGENTI SU AREE A VERDE E ALBERATE
- Art. 33 - POTATURE
- Art. 34 - INTERVENTI SULLE ALBERATURE INERENTI O CONTESTUALI A OPERE EDILIZIE
- Art. 35 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE O PER ALLESTIMENTI TEMPORANEI
- Art. 36 - NORME PER LA TUTELA DELLE ALBERATURE DURANTE SCAVI STRADALI
- Art. 37 - INTERVENTI E RINNOVI SULLE ALBERATE
- Art. 38 - VERDE SPONDALE, FASCE FLUVIALI E SALVAGUARDIA DEGLI SPECCHI D'ACQUA
- Art. 39 - DIFESA FITOSANITARIA
- Art. 40 - INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO OGGETTO DI SPECIALE SALVAGUARDIA
- Art. 41 - SOSTITUZIONI E COMPENSAZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

### **CAPITOLO 3 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

- Art. 42 - PARCHI, VILLE E GIARDINI STORICI DI ROMA CAPITALE
- Art. 43 - INTERVENTI A CARATTERE GESTIONALE
- Art. 44 - INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI GIARDINI, DELLE VILLE E DEI PARCHI STORICI
- Art. 45 - CHIUSURA E APERTURA DEI PARCHI STORICI
- Art. 46 - UTILIZZO DEI TAPPETI ERBOSI
- Art. 47 - COMPORTAMENTO E FRUIZIONE DEI PARCHI E GIARDINI STORICI
- Art. 48 - ATTIVITÀ CONSENTITE: PRINCIPI GENERALI
- Art. 49 - GESTIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL PARCO STORICO
- Art. 50 - AUTORIZZAZIONI
- Art. 51 - ATTIVITÀ DIDATTICHE E ATTIVITÀ DI STUDIO A CARATTERE SCIENTIFICO
- Art. 52 - AFFISSIONI
- Art. 53 - PRESIDIO E VIGILANZA

### **CAPITOLO 4 - FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

- Art. 54 - ACCESSO E FRUIZIONE
- Art. 55 - ARREDI DELLE AREE VERDI
- Art. 56 - GIOCHI E ATTIVITÀ SPORTIVE
- Art. 57 - EVENTI E MANIFESTAZIONI SULLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE
- Art. 58 - ACCESSO AI CANI
- Art. 59 - ACCESSO DI VEICOLI A MOTORE
- Art. 60 - ATTIVITÀ COMMERCIALI
- Art. 61 - INSTALLAZIONE DI STRUTTURE, CHIOSCHI E DEHORS
- Art. 62 - COMPORTAMENTI VIETATI E UTILIZZI IMPROPRI DEGLI SPAZI VERDI

## **CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 63 - CONTROLLI**

**Art. 64 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Art. 65 - RIPRISTINI E RISARCIMENTI**

**Art. 66 - FINALIZZAZIONE DEI PROVENTI E DELLE SANZIONI**

**Art. 67 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ALLEGATI AL REGOLAMENTO DEL VERDE EDEL PAESAGGIO URBANO**

**Allegato 1 - Elenco delle principali normative di riferimento**

**Allegato 2 - Carta dei Giardini storici detta "Carta di Firenze"**

**Allegato 3 - Classificazione delle tipologie di verde in ambiente urbano ed extraurbano**

**Allegato 4 - Scelta delle specie**

**Allegato 5 - Scelta del materiale vivaistico, epoca e impianto, cura e gestione**

**Allegato 6 - Verde Architettonico e di Pertinenza**

**Allegato 7 - Aree ludiche e ludico-sportive**

**Allegato 8 - Scheda segnalazione albero monumentale/di pregio**

**Allegato 9 - Interventi e tipologie di potatura e consolidamento**

**Allegato 10 - Autorizzazioni per il verde privato**

**Allegato 11 - Tutela degli alberi a dimora nelle aree di cantiere pe opere nuove o temporanee**

**Allegato 12 - Metodologie per la stima del valore ornamentale e del danno biologico**

**Allegato 13 - Principali organismi nocivi su specie arbustive e arboree**

**Allegato 14 - Elenco delle ville storiche di Roma Capitale**

**Allegato 15 - Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors**

**Allegato 16 - Glossario**

### **PREMESSA**

L'Amministrazione Capitolina vede nella partecipazione delle varie componenti della società locale uno strumento importante per la tutela e la valorizzazione del verde e del paesaggio urbano.

Il sistema paesaggistico ed ambientale di Roma Capitale comprende un patrimonio di biodiversità e di aree verdi estremamente diversificato e complesso, composto da aree agricole, zone archeologiche, parchi e riserve naturali, ville e parchi storici, giardini pubblici, viali alberati, spazi pubblici e reticolo idrografico che assieme fungono da corridoi ecologici. Questo sistema copre complessivamente circa i 2/3 di un territorio comunale in cui sono presenti molteplici tipologie di ecosistemi e paesaggi, a testimonianza di una specificità e ricchezza culturale e ambientale indiscutibili.

Roma Capitale ritiene che una visione unitaria del paesaggio urbano e periurbano, come sistema organico e connesso, caratterizzato da funzioni ecologiche, economiche, socio-culturali e fornitore di una ampia gamma di servizi ecosistemici, sia un principio essenziale da porre alla base di un Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano. Nell'ambito di tale visione unitaria e sistemica il paesaggio della città e la sua biodiversità hanno un ruolo fondamentale, che l'Amministrazione intende assumere come criterio fondante delle sue politiche ambientali.

Il territorio della città di Roma è stato sottoposto a un intenso sfruttamento che ha reso difficile apprezzare il valore culturale del sistema dei giardini storici e dei paesaggi archeologici e creato una frammentazione ambientale che ha determinato un impoverimento del patrimonio vegetale e ridotto le stesse funzionalità e la fornitura di servizi eco-sistemici. In alcuni casi ciò ha causato una interruzione della rete ecologica e ha messo in pericolo la sopravvivenza degli habitat e delle specie presenti, non soltanto per la perdita di habitat nel territorio, ma anche per la riduzione della dimensione degli areali degli habitat stessi e per il loro isolamento.

Roma Capitale con il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano, nato dalla collaborazione tra i cittadini, i tecnici e gli amministratori pubblici che hanno condiviso le rispettive conoscenze, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e nel quadro di riferimenti normativi e d'indirizzo generale, vuole contrastare tali fenomeni dotandosi di uno strumento d'indirizzo e di governo per la tutela, la pianificazione, il progetto contemporaneo di restauro, recupero e valorizzazione del suo patrimonio naturale e paesaggistico. Vuole anche dotarsi di un insieme di principi e di regole che possano garantire la partecipazione e il confronto con la cittadinanza, accrescere l'educazione e la sensibilità per le tematiche ambientali e il rispetto del patrimonio naturale collettivo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il Regolamento è redatto nel rispetto degli impegni presi con la sottoscrizione della Carta di Aalborg. In occasione della IV Conferenza europea delle città sostenibili Aalborg +10 Inspiring futures tenutasi nel giugno 2004, Roma Capitale con altri 110 comuni provenienti da 46 Paesi, ha sottoscritto gli Aalborg Commitments, un documento contenente 10 impegni da realizzare per un futuro sostenibile che possa offrire a tutti i cittadini una qualità della vita soddisfacente.

## CAPITOLO 1 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

### TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano, d'ora innanzi Regolamento, è redatto in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9, comma 2 della Costituzione, dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dallo Statuto di Roma Capitale, dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla Carta dei Giardini storici, detta "Carta di Firenze", (Allegato 2) e riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio e come bene comune da tutelare in relazione all'indiscutibile valore per l'ambiente, per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro, per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita ed infine, per il benessere delle persone con fondamentali ricadute sugli aspetti sociali.

2. Roma Capitale, nei limiti delle proprie competenze istituzionali ed in armonia con quanto previsto dall'art.7 del D. Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 e ss.mm.ii., concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Lazio, alla tutela, alla pianificazione, al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione, ed alla vigilanza del paesaggio. Concorrono, altresì, alla formazione e all'educazione al paesaggio tutti i cittadini e gli operatori.

3. Il presente Regolamento disciplina la progettazione, la realizzazione e la conservazione del verde e detta le regole per una corretta difesa dei sistemi vegetali, degli ecosistemi e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità, in ottemperanza agli indirizzi dell'Unione Europea, delle leggi nazionali e regionali. Gli operatori pubblici e privati ed i cittadini devono attenersi scrupolosamente a tutta la legislazione in materia (Allegato 1) ed al presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio di Roma Capitale, fatta eccezione per le aree oggetto di attività agricole, esercitate dall'imprenditore agricolo così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, e per i boschi, individuati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 e della correlata normativa regionale.

5. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina:

- a) l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la cura e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio;
- b) le modalità degli interventi da effettuare sul patrimonio verde sia di proprietà pubblica che di proprietà privata;
- c) le disposizioni relative alle modalità di impianto, cura e salvaguardia di aree verdi, alberature, arbusti e siepi.

6. Il presente Regolamento indica, altresì, le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni a difesa:

- delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
- dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
- degli alberi di pregio e di quelli tutelati;
- delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, siepi;
- delle macchie di vegetazione e dei prati naturali ricchi di biodiversità;
- delle sponde dei corsi d'acqua;
- delle aree e piante che costituiscono riparo, luoghi di vita, di riproduzione o di migrazione di uccelli o altri animali e in genere indispensabili alla biodiversità.

7. Ogni procedimento di natura autorizzatoria sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico è definito dall'art. 146, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ssm.m.ii., e gestito dalle competenti strutture amministrative, ai sensi della Legge regionale del Lazio, del 22 giugno 2012, n. 8.

8. Ai fini del presente Regolamento le definizioni sono contenute nell'Allegato 16 – Glossario.

## **Art. 2 – Principi e finalità**

1. La visione unitaria degli spazi verdi della città come sistema organico e garanzia di qualità urbana in quanto parte integrante della cultura e del paesaggio identitario è un principio fondamentale per la regolamentazione del verde e del paesaggio urbano.

2. Il verde urbano rientra nel contesto più ampio dei “valori paesaggistici” da tutelare e valorizzare in considerazione delle sue funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltretutto per il notevole ruolo di educazione ambientale, di miglioramento della qualità urbana e per le benefiche ricadute sullo sviluppo turistico ed economico della città su basi sostenibili.

3. Nell’ambito del verde urbano, Roma Capitale pone una particolare attenzione al patrimonio arboreo, nel quale l’albero rappresenta un bene immobile (art. 812 Codice Civile) di primaria importanza ambientale e paesaggistica.

4. Il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per la collettività e pertanto va rispettato e tutelato.

5. Il presente Regolamento riconosce le seguenti funzioni (elencate tra i servizi ecosistemici secondo la definizione del Millennium Ecosystem Assessment) svolte dal verde urbano:

- ambientale;
- climatica;
- ecologica;
- paesaggistica;
- estetica;
- educativa;
- culturale;
- decorativa;
- di sicurezza del territorio;
- economica;
- igienica;
- psicologica;
- terapeutica
- ricreativa;
- storica.

6. Il presente Regolamento mira a disciplinare, preservare e tutelare il patrimonio arboreo e vegetale in genere, comprendendo tutte le aree verdi, i parchi e giardini, il verde storico e quello polifunzionale, ricadente nel territorio di Roma Capitale al fine di conservarne, migliorarne e potenziarne le caratteristiche, viste le imprescindibili funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali e sanitarie che questo svolge nelle aree fortemente antropizzate.

7. Le finalità del Regolamento sono:

- a. preservare e valorizzare il patrimonio del verde urbano come elemento qualificante del contesto urbano e paesaggistico e come fattore identitario e di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- b. contribuire ad una piena attuazione, tutela e valorizzazione della Rete ecologica cioè di un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare e implementare la biodiversità;
- c. contribuire ad una razionale e corretta gestione del patrimonio verde esistente e di quello di nuova formazione;
- d. promuovere una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde basate su criteri paesaggistici;
- e. avvicinare la cittadinanza alle questioni relative alla cultura, alla gestione e allo sviluppo del verde urbano e favorire le buone pratiche promuovendo la partecipazione della cittadinanza ad iniziative volte all’educazione ed alla sensibilizzazione con particolare riguardo, agli alberi, ai giardini e alle Ville Storiche;
- f. indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all’incremento del verde nel contesto urbano e alla connessione tra spazi verdi per consentire una maggiore accessibilità e un loro collegamento, allo scopo di definire un sistema del verde e favorire la tutela della rete ecologica urbana;
- g. favorire la forestazione urbana e periurbana nonché l’implementazione del patrimonio arboreo.

8. L'Amministrazione Capitolina favorisce le operazioni di fienagione ed il pascolo urbano nelle aree verdi periferiche di notevole estensione, nel rispetto delle caratteristiche naturali dei prati e della sostenibilità ambientale.

### **Art. 3 - Tipologie di verde urbano**

1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e privato, nei limiti del complesso patrimonio vegetale di Roma Capitale costituito da: aree naturali, macchie di vegetazione arborea e arbustiva, argini e scarpate di fossati non consorziali, sponde fluviali, "Agro Romano" soggetto a tutela, ville e giardini storici, aree archeologiche, parchi e giardini pubblici e privati, alberi e alberate di pregio, verde e alberature stradali, verde a completamento delle infrastrutture viarie, dei servizi pubblici, degli insediamenti residenziali pubblici e privati, verde architettonico, pensile, verticale e di pertinenza di edifici, aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione, già bonificate, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde e aree verdi attrezzate e verde di uso collettivo, vegetazione dunale presente lungo la costa di Roma Capitale.

2. Le tipologie di verde urbano, sono individuate secondo la classificazione sottoriportata (Allegato 3):

- corridoi verdi;
- parcheggi alberati;
- giardini di quartiere;
- paesaggi storico-archeologici;
- grandi parchi urbani;
- giardini tematici e orti botanici;
- paesaggio ricreativo e/o celebrativo;
- corridoi blu;
- paesaggio agricolo;
- orti urbani;
- aree naturali protette comprese nel territorio di Roma Capitale.

3. Sono esclusi dalla presente normativa:

- a) gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto, in coltivazione o in stato di abbandono, ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti;
- b) vivai, orti e simili
- c) le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;
- d) i nuovi impianti arborei artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;
- e) ogni altra specie arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi e arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- f) Specie a carattere infestante in forma di singolo individuo, ceppaia o gruppo appartenenti a specie invasive quali a titolo esemplificativo: *Ailanthus altissima*, *Robinia pseudoacacia*.

4. L'Amministrazione Capitolina promuove la realizzazione di orti e giardini urbani, favorendo lo sviluppo di pratiche ambientali sostenibili e resilienti, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'esigenza di riqualificare il territorio e incentivare la sicurezza alimentare senza fini di lucro. Le modalità di concessione e gestione sono disciplinate da apposito Regolamento.

## **TITOLO II - RESPONSABILITA' E COMPETENZE**

### **Art. 4 - Competenze di Roma Capitale**

1. Roma Capitale, per il tramite del competente Dipartimento Tutela Ambientale, fatto salvo quanto previsto in materia da norme e altri regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti o Uffici, provvede a:

- a. redigere il censimento del patrimonio verde e del patrimonio arboreo di pregio, pubblico e privato e creare un database a ciò dedicato;
- b. pubblicizzare, laddove possibile, la presenza di alberi monumentali, di notevole interesse pubblico e di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe;
- c. definire i tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi delle restanti componenti del verde e del paesaggio di competenza dei Municipi che provvedono con le proprie strutture;
- d. aggiornare il Catasto del Verde indicando la proprietà e il regime di gestione del patrimonio del verde capitolino, attraverso la realizzazione del censimento di cui alla lett. a) e il recepimento dei censimenti di competenza dei Municipi;
- e. elaborare annualmente il bilancio arboreo nelle aree urbane pubbliche in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- f. eseguire sul verde di proprietà capitolina interventi culturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e informare la cittadinanza, attraverso i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l'Ufficio Relazioni con il pubblico, degli interventi di particolare rilevanza;
- g. curare le ville, i giardini storici, gli alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali, le alberate urbane e le altre aree verdi di competenza di Roma Capitale;
- h. predisporre gli schemi per le convenzioni, fornire i dati catastali e dimensionali ed ogni altra informazione in possesso dell'Amministrazione, necessari per presentare le relative istanze, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, dal presente Regolamento, e dagli ulteriori Regolamenti specifici adottati dall'Amministrazione Capitolina;
- i. fornire occasioni di informazione ai cittadini e alle imprese che operano sul verde e promuovere nelle scuole la formazione, la conoscenza dell'ecosistema boschivo, l'educazione ambientale, nonché iniziative di valorizzazione del verde;
- j. rilasciare le autorizzazioni per utilizzi temporanei delle aree verdi di propria competenza con le indicazioni delle prescrizioni da adottare.
- k. verificare annualmente la messa a dimora, da parte dei Municipi, di un albero per ogni neonato in aree urbane di proprietà pubblica (Legge 113/92) secondo i criteri stabiliti nel Piano del Verde;
- l. collaborare mediante supporto tecnico specifico con il Corpo di Polizia Locale in merito all'accertamento delle violazioni del Regolamento del Verde Urbano;
- m. informare i Municipi sulla programmazione delle attività nei rispettivi territori di competenza;
- n. rilasciare pareri per i progetti di opere pubbliche e/o di pubblico interesse relativi al verde pubblico o privato vincolato;
- o. rilasciare le autorizzazioni per interventi da compiersi sul verde privato assoggettato a vincoli;
- p. verificare, in corso d'opera e a fine lavori, la corretta realizzazione di opere, lavori o servizi aventi ad oggetto il patrimonio verde.

2. Roma Capitale, inoltre, attraverso il coordinamento degli uffici, centrali e decentrati competenti in materia di verde o di trasformazioni territoriali che possono incidere sulla qualità o la quantità delle presenze verdi della città, elabora il Piano di Tutela, Sviluppo e Valorizzazione del Verde e del Paesaggio Urbano (Piano del Verde) secondo i principi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ne verifica annualmente l'attuazione mediante la redazione di uno specifico rapporto, aggiorna i suoi contenuti con cadenza almeno quinquennale e ne dà conto alla cittadinanza attraverso il sito internet istituzionale e con altre modalità.

3. Roma Capitale, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento ed assicurare la partecipazione sulle problematiche relative al verde e al paesaggio, costituisce, con successivo ed apposito provvedimento, la Consulta del Verde e del Paesaggio Urbano, composta da rappresentanti di associazioni, comitati, enti ed ordini professionali interessati e dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale

4. La Consulta del Verde e del Paesaggio Urbano, senza oneri a carico dell'Amministrazione, esprime pareri non vincolanti; monitora, sulla base di una relazione elaborata annualmente dalla competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale, i risultati dell'applicazione del presente Regolamento. La Consulta inoltre offre ai cittadini la possibilità di:

- essere informati sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico e sul paesaggio urbano;
- esprimersi e partecipare attivamente, in coerenza con le raccomandazioni contenute nell'art. 13 comma 9 delle NTA del PRG, ai processi decisionali relativi al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione, controllo e tutela degli spazi a verde pubblico;



- partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde.

5. Al fine di fornire adeguata professionalità al personale operativo del Servizio Giardini della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde ed in generale per la diffusione della cultura relativa alla gestione del verde, Roma Capitale provvede alla riorganizzazione e valorizzazione della Scuola Giardinieri.

6. Al fine di dare concreta attuazione ai principi di cui all'art. 2, lett e) del presente Regolamento l'Amministrazione organizza e promuove percorsi formativi rivolti alla cittadinanza anche tramite corsi dedicati e visite guidate nei giardini e parchi di maggiore interesse ambientale, culturale, storico e artistico"

#### **Art. 5 - Attività dei Municipi**

1. I Municipi, al fine di completare il processo di decentramento amministrativo, organizzano nell'ambito dei propri uffici, uno specifico Servizio, Unità Operativa Ambiente, con personale qualificato ed esclusivamente dedicato, con competenze operative e tecniche in materia di verde e provvedono:

a) ad elaborare, ai sensi dell'art. 13 comma 4 delle NTA del PRG, la Carta Municipale degli Obiettivi sul verde e, in coerenza col "Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del verde di Roma Capitale" di cui al successivo art. 16, aggiornarne annualmente i contenuti e verificarne l'attuazione. Tale attività è comunicata al Dipartimento Tutela Ambientale entro il 31 marzo di ogni anno con apposita relazione indicante tutti gli interventi effettuati sul verde orizzontale e verticale tra cui i dati relativi a potature, abbattimenti suddivisi su base mensile e aree di intervento, distinguendo gli interventi effettuati nei parchi e quelli relativi a viali alberati;

b) ad elaborare la Carta degli Orti e dei Giardini e integrarla progressivamente, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, pubblicandola sul sito del Municipio, anche al fine di affidare la gestione dei terreni di competenza municipale secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;

c) a censire, aggiornare costantemente e trasmettere al Dipartimento Tutela Ambientale i dati georeferenziati inerenti al verde di competenza sul territorio municipale, compresi i dati relativi alle concessioni, mediante gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione;

d) a fare riferimento al presente Regolamento in caso di interventi indiretti da attuarsi mediante strumento urbanistico esecutivo;

e) a promuovere l'educazione ambientale nelle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso la predisposizione di percorsi e laboratori didattici sulle tematiche ambientali.

2. I Municipi, inoltre, per le aree territoriali di propria competenza, in coerenza con le disposizioni del vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, devono:

a) provvedere sulle istanze di cui alla lett. d) del presente comma relative alle aree verdi pubbliche (orti e giardini) di competenza municipale e alle sponsorizzazioni, controllarne l'esecuzione e eventualmente revocare i relativi provvedimenti;

b) programmare e gestire la manutenzione del verde di competenza nel territorio municipale;

c) provvedere alla sistemazione e alla manutenzione dell'arredo urbano del verde stradale di competenza;

d) predisporre schemi o formulari, fornire i dati catastali e dimensionali ed ogni altra informazione in possesso dell'Amministrazione necessaria alla presentazione di richieste di adozione, concessione, comodati d'uso e di ogni altra istanza regolata dal presente e da altri specifici Regolamenti adottati dall'Amministrazione e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.

#### **Art. 6 - Polizia Locale**

1. Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è deputato all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e alla loro contestazione, all'applicazione delle relative sanzioni anche, ove necessario, sulla base delle verifiche tecniche specifiche dalla Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale.

2. Il Corpo di Polizia Locale provvede a riferire al Dipartimento Tutela Ambientale ed ai Municipi le eventuali problematiche insorte nell'applicazione del Regolamento.

3. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale deputati alle attività sopra descritte partecipano a specifici corsi formativi aventi ad oggetto le modalità di intervento sul territorio in applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 7 - Affidatari e soggetti delegati alla cura del verde**

1. I soggetti cui l'Amministrazione Capitolina affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico, secondo i criteri indicati dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, lett. E), sono tenuti ad osservare il presente Regolamento e a svolgere i servizi individuati nei contratti di servizio o nelle convenzioni stipulate secondo i correlati disciplinari manutentivi sottoscritti. I contratti possono includere più servizi comprendenti la cura del verde dei parchi, dei giardini, del verde stradale e scolastico, la messa a dimora di un albero anche in attuazione di quanto stabilito dalla Legge 29 gennaio 1992 n. 113 e ss.mm.ii. comprensivi degli aspetti costruttivi e impiantistici e pertinenti, tra cui piccole strutture funzionali, irrigazione e illuminazione.'

2. Le aziende che svolgono attività di costruzione, sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato per conto di terzi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 comma 1 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 e ss.mm.ii.

3. Nel caso di realizzazione di aree a verde pubblico a cura di soggetti privati nell'ambito di interventi di lottizzazione convenzionata o similari, il soggetto lottizzante - nelle more della consegna delle aree in cessione gratuita a Roma Capitale - deve garantire il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba ed il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbimenti. La convenzione che regola i rapporti fra il comune e il lottizzante può prevedere il perdurare, anche dopo la consegna delle aree al comune, degli obblighi di manutenzione del verde già gravanti sul lottizzante. L'atto d'obbligo deve prevedere una apposita fideiussione a garanzia degli obblighi assunti dal lottizzante.

## **TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO**

### **Art. 8 - Partecipazione di cittadini**

1. Roma Capitale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, sia in forma diretta sia tramite associazioni costituite, alle attività di pianificazione, tutela, gestione e valorizzazione del verde, favorendo lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano. I cittadini sono chiamati a contribuire alla difesa del verde da qualsiasi azione che vada contro i principi della tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

### **Art. 9 - Affidamento in adozione delle aree a verde**

1. L'affidamento in adozione è uno strumento attraverso il quale Roma Capitale favorisce la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, in forma singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà capitolina.

2. L'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante ad eseguire una o più attività, per un periodo di tempo determinato, nell'area adottata, consistenti nella cura del verde orizzontale, nella pulizia, nella manutenzione degli arredi, ed eventualmente nella custodia e/o sorveglianza, secondo un livello quali-quantitativo di interventi, conforme ai criteri ambientali minimi richiamati nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, lett. E) e definiti nell'apposito disciplinare manutentivo, concordato in base alla tipologia di verde e alle possibilità dell'adottante, da sottoscrivere al momento dell'adozione. Per l'adozione di alberature che insistono nell'area a verde si applica l'art. 10 del presente Regolamento.

3. In un'ottica di collaborazione e tutoraggio, viene garantito all'adottante, per tutto il periodo di durata dell'adozione, un rapporto di diretta e proficua interazione con il Dipartimento Tutela Ambientale o con il Municipio competente, tramite le strutture indicate, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale, affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative.

4. L'adozione non comporta alcun vantaggio economico per il soggetto adottante né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte dell'Amministrazione Capitolina, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta.

5. Le aree adottate restano utilizzabili da parte di tutti i cittadini, con la possibilità di presentare all'Amministrazione, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, istanza di occupazione del suolo

pubblico in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP).

6. Sono ammessi a presentare la richiesta di affidamento in adozione i singoli cittadini, le organizzazioni di volontariato, le associazioni anche se non riconosciute, i comitati, i condomini, le imprese, le istituzioni o enti pubblici. Ove per la medesima area sussistano più richieste, l'adozione verrà riconosciuta da parte dell'Ufficio al soggetto che offra il miglior progetto di gestione sotto il profilo quali-quantitativo, sulla base di criteri prefissati, dall'ufficio preposto e indicati sul sito istituzionale.

7. La richiesta di adozione deve essere indirizzata a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale e/o al Municipio di competenza utilizzando il modulo che sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale, e dovrà contenere:

- la tipologia di intervento previsto, che deve essere pienamente compatibile con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;
- rilievo fotografico dell'area.

8. Le attività che possono essere realizzate sono le seguenti:

- a) manutenzione e gestione ordinaria dell'area verde adottata: taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante, potatura delle siepi ed arbusti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, eliminazione delle piante disseccate, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde adottata;
- b) messa a dimora di essenze arboree compatibili con l'area oggetto di adozione e in ogni caso, previo accordo con gli uffici competenti; in tal caso l'adottante si impegna a garantire l'attecchimento dell'essenza anche attraverso le necessarie annaffiature;
- c) manutenzione e/o pulizia degli arredi;
- d) apertura e chiusura, nei parchi recintati, degli accessi all'area adottata, nel rispetto degli orari indicati dai competenti uffici;
- e) pulizia dell'area;
- f) mantenimento in efficienza di eventuali impianti di innaffiamento.

9. Il contenuto specifico e la durata di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione sono descritti in apposita Convenzione sottoscritta tra le parti e pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale a cura del Dipartimento Tutela Ambientale.

10. Le richieste di adozione verranno esaminate e valutate dall'Ufficio capitolino competente, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Qualità del progetto valutato discrezionalmente dall'Amministrazione;
- b) Rispondenza alle finalità perseguite dal presente Regolamento.

11. Il provvedimento che affida l'area dovrà necessariamente indicare il soggetto adottante, chi lo rappresenta, gli estremi catastali dell'area, il codice area e la denominazione contenuti nell'elenco delle aree verdi pubblicato sul sito istituzionale (catasto delle aree verdi), l'elenco degli impegni assunti dall'adottante, la durata dell'adozione e ad esso deve essere allegata mappa dell'area o della porzione di area adottata.

12. L'adottante assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione irregolare della Convenzione.

13. L'adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione e in generale l'esecuzione di lavori di carattere o interesse pubblico.

14. Ogni variazione e/o innovazione, che non sia stata contemplata nella Convenzione, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio capitolino preposto.

15. L'uso di diserbanti o prodotti chimici di sintesi deve essere specificamente autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. Tutti gli individui arborei e floricoli messi a dimora dall'adottante si intendono acquisite al patrimonio capitolino.

16. L'Amministrazione verifica la corretta e diligente attuazione della Convenzione. E' fatto obbligo all'assegnatario, se richiesto, di relazionare all'Amministrazione capitolina sull'andamento dell'adozione e sulle attività poste in essere conformemente alla Convenzione sottoscritta.

In caso di gestione negligente o non conforme a quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione della convenzione. L'adottante è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi che risultino danneggiati dal proprio comportamento negligente o non conforme alla Convenzione.

17. Il provvedimento che dispone l'adozione è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico. L'affidatario può recedere dalla Convenzione dando preavviso scritto all'Ufficio comunale competente con anticipo di trenta giorni.

18. Nell'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale e dei singoli Municipi è indicata specificamente l'area adottata, il soggetto adottante e la durata del periodo di adozione. I medesimi dati sono riportati in una o più targhe affisse in luogo visibile all'interno dell'area. L'affissione della targa e il suo aggiornamento sono effettuati dal Dipartimento Tutela Ambientale e dal Municipio per le aree di sua competenza. Il soggetto adottante è il custode della targa.

19. Roma Capitale annualmente organizza occasioni di incontro con gli adottanti al fine di verificare l'andamento delle adozioni e le problematiche riscontrate dagli adottanti.

20. La copertura assicurativa di cui all'art. 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è a carico di Roma Capitale. Resta ferma la possibilità, per Roma Capitale di rivalsa in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave dell'adottante.

21. Ove non previsto diversamente nell'atto che regola il rapporto con l'adottante, l'Amministrazione Capitolina provvede, su richiesta degli adottanti, al ritiro e allo smaltimento dei residui vegetali prodotti dalle attività di manutenzione delle aree verdi date in affidamento o dei rifiuti raccolti.

#### **Art. 10 - Adozione di alberi e alberate**

1. È consentita l'adozione di alberi e alberate, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, a richiesta, da parte di persone fisiche singole o in forma associata, nonché da persone giuridiche.

2. L'oggetto dell'adozione consiste nella formale assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante a curare, per un periodo di tempo determinato, l'albero e/o gli alberi secondo un livello qualitativo di interventi, conforme ai criteri ambientali minimi richiamati nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, lett. E), definiti nell'apposito disciplinare manutentivo concordato in base alla tipologia di albero. L'adottante segnala prontamente al Dipartimento Tutela Ambientale o al Municipio competente qualsivoglia criticità relativa all'albero o agli alberi oggetto di adozione.

3. La richiesta di adozione deve essere accompagnata da documentazione attestante il possesso delle competenze necessarie per gli interventi sugli alberi in capo all'adottante o a terzi cui viene affidata la gestione e copertura assicurativa per infortuni.

4. In relazione alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dagli alberi in adozione si applica il comma 20 dell'articolo precedente.

5. È fatto divieto all'adottante di procedere a trattamenti fitosanitari ed interventi di potatura che non siano stati preventivamente autorizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale.

6. È vietato in ogni caso l'abbattimento delle alberature.

7. L'adottante deve provvedere tempestivamente alla rimozione del materiale di risulta delle potature salvo che nel disciplinare non sia stabilito diversamente.

#### **Art. 11 - Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde**

1. I patti di collaborazione rappresentano uno strumento di partecipazione alla cura delle aree a verde, delle strutture e degli arredi di servizio, fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale.

2. I patti nascono su iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata e possono essere promossi dalla stessa amministrazione anche attraverso i Municipi. A tal fine, Roma Capitale, avvia un processo di dialogo e collaborazione con la cittadinanza attiva al fine di valutare proposte progettuali, coordinando la propria azione con i servizi e gli interventi descritti nelle proposte ed oggetto del successivo patto. Allo stesso fine Roma Capitale può individuare e pubblicare periodicamente sul sito istituzionale un elenco di aree, e degli arredi e strutture in esse presenti, che possono essere oggetto di patti di collaborazione. I Municipi istruiscono e gestiscono l'iter di stipula dei patti di collaborazione che riguardano le aree verdi di competenza municipale.

3. Le proposte presentate ai sensi del comma 2 contengono:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le specifiche azioni previste a carattere temporaneo o continuativo, di cura o di gestione condivisa delle aree a verde;

b) la durata della collaborazione;

c) le modalità di azione ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti.

4. Entro 45 giorni dalla ricezione della proposta, illustrata e documentata dal proponente, la Struttura amministrativa competente conclude la relativa istruttoria di fattibilità tecnica ed economica compiuta di concerto con tutti gli Uffici coinvolti e ne comunica l'esito al proponente con provvedimento succintamente motivato. A tal fine, entro 10 giorni dalla ricezione, il Dipartimento Tutela Ambientale trasmette le proposte di propria competenza al Municipio di riferimento il quale può presentare osservazioni nel termine di 15 giorni. Nel caso di più proposte di collaborazione per la medesima area verde, arredo o struttura, la scelta della proposta viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo, favorendo la sinergia tra i vari proponenti. In tal caso il termine per la conclusione dell'istruttoria è aumentato a 60 giorni.

5. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) tutti gli aspetti delineati nella proposta di cui al comma 3;
- b) il ruolo ed i reciproci obblighi dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- c) le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- d) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento, quali: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc., e di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- e) le misure di pubblicità del patto in osservanza dei commi 6 e 9 del presente articolo;
- f) le responsabilità dei soggetti coinvolti in relazione ai danni cagionati a persone o cose, la copertura assicurativa e l'assunzione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di Roma Capitale e dei terzi;
- g) le forme, le misure e le modalità di sostegno da parte di Roma Capitale, che può realizzarsi anche attraverso la fornitura, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi, degli strumenti e dei materiali di consumo necessari per la realizzazione delle attività che costituiscono oggetto del patto;
- h) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- i) le modalità per l'assunzione da parte dell'amministrazione degli oneri connessi con la stipula e l'attivazione della polizza assicurativa a favore dei cittadini partecipanti al patto.

6. Il patto viene sottoscritto dai cittadini e dal soggetto delegato dall'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.

7. Il patto non può escludere o limitare la fruizione collettiva del bene.

8. Non sono corrisposti da Roma Capitale, in via diretta o indiretta, compensi o corrispettivi di qualsiasi natura per la esecuzione delle attività che costituiscono oggetto del patto.

9. Il patto di collaborazione, al fine di rendere visibili le attività realizzate nell'interesse generale, prevede e disciplina le forme di pubblicità quali, ad esempio, targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi. La pubblicità non costituisce in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate, essendo mero riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

10. L'Amministrazione vigila sul corretto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto. A tal fine il proponente trasmette alla competente Struttura amministrativa, con cadenza semestrale, una relazione sull'andamento della collaborazione, sulle attività poste in essere conformemente al patto sottoscritto, sullo stato di attuazione degli obiettivi proposti e sulle eventuali criticità riscontrate. L'Amministrazione organizza inoltre periodiche riunioni, almeno annuali, per la verifica della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto; a tal fine essa può altresì procedere mediante appositi sopralluoghi nelle aree oggetto del patto.

11. E' obbligo del proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel patto di collaborazione.

12. L'Amministrazione può recedere dal patto di collaborazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il proponente può recedere dal patto dando preavviso scritto alla competente struttura amministrativa con anticipo di trenta giorni.

13. In caso di inosservanza, da parte del proponente, degli impegni assunti e/o delle disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento e previa

contestazione scritta, può procedere alla risoluzione del patto. Il medesimo inadempimento può costituire causa di esclusione da ulteriori patti di collaborazione.

14. Le collaborazioni già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono regolate, fino alla prima scadenza successiva, dalle norme previgenti.

#### **Art. 12 - Sponsorizzazione sulle aree a verde**

1. I contratti di sponsorizzazione e con essi i presupposti, le condizioni e le procedure di affidamento, promossi, organizzati o gestiti dall'Amministrazione Capitolina, nel rispetto della normativa vigente in materia, perseguono finalità di pubblico interesse, in particolare, la pubblicità, la concorrenzialità e la partecipazione da parte dei privati, secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza che devono regolare l'attività della Pubblica Amministrazione.

2. È consentita la sponsorizzazione di aree verdi di Roma Capitale, e degli arredi ivi presenti, nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dai competenti Organi Capitolini o municipali. A tal fine, Roma Capitale stipula con soggetti privati (persona fisica o giuridica), associazioni senza fini di lucro o soggetti pubblici, contratti di sponsorizzazione in forza dei quali autorizza la veicolazione del nome o del marchio dello sponsor, in cambio di un determinato corrispettivo in denaro o della gestione o riqualificazione delle aree verdi e della manutenzione degli arredi e/o della gestione di servizi di sistemazione a verde o di arredo urbano, a sua cura e spese, direttamente o indirettamente, conformemente al D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

3. Allo sponsor è consentita l'installazione nelle aree verdi oggetto del contratto di una o più targhe informative o altre forme di pubblicità a basso impatto visivo realizzate e collocate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'Avviso, emanato ai sensi del regolamento sulle sponsorizzazioni di Roma Capitale.

4. Le aree oggetto di sponsorizzazione mantengono destinazione e funzione ad uso pubblico, in base alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici. In ogni caso va garantita la conservazione dei valori ambientali ed ecologici delle aree verdi, evitando sostituzioni di ambienti prativi naturali con prati artificiali o di alberature/siepi autoctone con altre specie.

5. In relazione ad aree verdi non di pregio di estensione non superiore a mq. 2000 e al verde stradale, al fine di agevolare il coinvolgimento dei soggetti privati, il Dipartimento Tutela Ambientale o il Municipio competente può inserire in avvisi pubblici e/o bandi per la sponsorizzazione, forme semplificate in deroga all'Art. 17 c. 2 lett. g), del Regolamento Capitolino per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni.

#### **Art. 13 - Donazioni**

1. L'amministrazione Capitolina favorisce la presentazione di proposte di donazione, in beni materiali o in denaro, da parte dei cittadini in forma singola o associata e di altri soggetti privati e pubblici, tese all'incremento ed al miglioramento del patrimonio vegetale della città, degli arredi e delle attrezzature da installare nelle aree verdi, ivi incluse quelle relative alle aree gioco e fitness.

2. Il soggetto donante presenta formale istanza al Dipartimento Tutela Ambientale e/o alla direzione tecnica del Municipio territorialmente competente, nella quale deve essere specificato:

- la descrizione puntuale del bene che intende donare o l'ammontare della somma che intende elargire;
- la dichiarazione che l'oggetto della donazione è di esclusiva proprietà del donante;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, che attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.

3. Il Dipartimento Tutela Ambientale o il Municipio territorialmente competente verifica che il bene donato soddisfi l'interesse pubblico, che il donante abbia la piena capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente e perfeziona l'accettazione della donazione con provvedimento del Dirigente.

4. Nel caso di donazione in denaro non rientranti nelle ipotesi previste dalla Delibera G.C. 252/2014 Approvazione del progetto denominato "Dona un albero a Roma" o di donazioni di beni non di modico valore, l'accettazione della donazione viene sottoposta alla Giunta Capitolina.

5. Nel caso di donazione di arredi o attrezzature la certificazione di conformità alla normativa vigente del materiale e della eventuale installazione è a carico del donante.

#### **Art. 14 - Interventi occasionali**

1. I cittadini – singoli o in gruppo – e le associazioni che desiderano contribuire al decoro e alla tutela dei beni comuni di Roma Capitale possono offrire la loro disponibilità a svolgere gratuitamente attività occasionali di recupero, pulizia e riqualificazione del verde urbano e degli arredi inseriti nei parchi e giardini pubblici, anche in collaborazione con gli operatori pubblici.

2. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è richiesta almeno 30 giorni prima della data in cui s'intende effettuare l'intervento all'ufficio competente indicato, sul Sito Istituzionale, dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza. La richiesta deve contenere le generalità o gli estremi identificativi del richiedente, i relativi recapiti telefonici nonché la descrizione degli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione. Il diniego dell'autorizzazione o l'autorizzazione con prescrizioni sono comunicati all'interessato entro 20 giorni dalla richiesta."

3. Per le attività svolte l'esecutore di cui al comma 1 non ha diritto ad alcun corrispettivo, ristoro o rimborso spese da parte dell'Amministrazione Capitolina ed è direttamente responsabile delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi per la loro esecuzione manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità; né ha diritto alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta, fatta eccezione per quella concordata con Roma Capitale nell'autorizzazione e per la durata dell'intervento.

4. Roma Capitale vigila sull'esecuzione delle attività di intervento, anche in funzione del rilascio al medesimo soggetto di successive eventuali autorizzazioni.

5. L'Amministrazione fornisce adeguata copertura assicurativa per le attività occasionali promosse da cittadini singoli e in gruppo.

## **CAPITOLO 2**

### **PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO**

#### **TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 15 - Catasto del verde e censimento del patrimonio**

1. Roma Capitale istituisce un catasto del verde pubblico e privato e realizza, con aggiornamento annuale, il Censimento geo-referenziato e open-source del patrimonio verde (alberi e arbusti), in attuazione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. Al fine di garantire adeguata tutela degli alberi monumentali il censimento si allinea a quanto stabilito dall'art. 7 della L. n. 10/2013 e dal relativo Decreto attuativo del 23 ottobre 2014.

2. Il Censimento del Verde, tramite l'utilizzo di sistemi di geo-localizzazione (GIS e GPS) e l'apposizione di un codice numerico o alfanumerico, identifica il soggetto verde rilevato con evidenza dei seguenti parametri:

- a) riferimenti topografici;
- b) tassonomia (generi e specie indicati con il nome scientifico e quello volgare);
- c) caratteristiche biometriche (dati dimensionali);
- d) condizioni vegetative e strutturali;
- e) stato fitosanitario;
- f) valore storico, ambientale e paesaggistico;
- g) descrizione sintetica del contesto ambientale in cui vegeta il soggetto censito.

3. I dati inseriti all'interno del Censimento del verde devono contenere i dati della mappatura degli habitat di interesse comunitario ai fini conservazionistici nell'ambito del territorio di riferimento.

4. La sezione del Catasto relativa alle aree verdi appartenenti a Roma Capitale o da essa gestite, pubblicato sul sito istituzionale, indica, distinte per municipio e per struttura amministrativa cui sono in consegna i seguenti dati minimi:

- a. Codice dell'area;
- b. toponomastica aggiornata;
- c. indirizzo (via/piazza, numero civico);
- d. dati catastali (foglio e particella);
- e. codice matricolare (IBU);

- f. estremi degli atti relativi ad adozioni, patti di collaborazione, convenzioni, concessioni e sintetica, descrizione dei relativi impegni assunti;
- g. tipologia di verde e superficie in metri quadri;
- h. presenza di fontane o fontanelle;
- i. presenza di aree ludiche, fitness-sportive o playground;
- j. arredi (panchine, cestini, fioriere, gazebo, tavoli etc.);
- k. presenza di edifici o manufatti;
- l. presenza di recinzioni e cancelli;
- m. presenza di aree cani;
- n. dati relativi alle alberature di prima seconda e terza grandezza presenti;
- o. impianti di irrigazione

5. Per le alberature di proprietà di Roma Capitale o da essa gestite il Catasto contiene le indicazioni di cui all'Allegato 1, Scheda B (Censimento del verde – Livello 2) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Dipartimento Tutela Ambientale pubblica sul sito istituzionale l'elenco, da esso tenuto, degli immobili che insistono su parchi e ville storiche indicandone la proprietà e gli estremi catastali.

7. Nel medesimo elenco, qualora la gestione o la proprietà siano riferibili a Roma Capitale, è indicata la struttura amministrativa cui il bene è stato consegnato. L'elenco è successivamente aggiornato, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio a cura del Dipartimento Tutela Ambientale sulla base dei dati in suo possesso e di quelli che ad esso debbono essere comunicati dalle altre strutture consegnatarie entro il mese di febbraio di ogni anno. L'elenco indica il codice matricolare, gli eventuali diritti gravanti sul bene o ad esso riferibili, lo stato manutentivo, l'utilizzo concreto e attuale del bene stesso.

#### **Art. 16 - Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del Verde**

1. Il Piano del Verde è un elaborato di supporto al PRG per la definizione del sistema verde, deliberato da Roma Capitale con funzione di pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento e la formazione delle reti del verde urbano ed agricolo, e che si esprime su qualità, quantità, composizione e sulle caratteristiche vegetazionali di queste.

2. Tale strumento ha il compito di determinare un programma organico pluriennale di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che per la sua manutenzione e gestione e per il monitoraggio ambientale di quanto viene realizzato, in relazione alle esigenze ecologiche e del paesaggio della specifica area urbana. La sua redazione presuppone l'utilizzo della classificazione dei sistemi paesaggistici, dei dati del censimento delle aree verdi e delle specie vegetali, raccolti nel Catasto del verde ai sensi della L. 10/2013, nonché la gestione di specifici monitoraggi ambientali circa gli effetti, i miglioramenti e/o le criticità che si determinano nella dinamica ecologica.

3. Nei programmi manutentivi, nelle nuove realizzazioni e negli interventi di forestazione urbana, Roma Capitale pone particolare attenzione alla continuità della rete ecologica, all'integrità, alla tutela ed alla valorizzazione del sistema del verde urbano, contribuendo al risparmio e al recupero idrico effettuando interventi continuativi di manutenzione degli impianti idrici di innaffiamento e di alimentazione delle fontane storiche delle aree verdi e favorendo, altresì, la raccolta ed il riuso delle acque meteoriche e la promozione di tecnologie atte ad evitare la dispersione della risorsa idrica.

4. Gli impianti di irrigazione realizzati nelle aree a verde devono, ove possibile, utilizzare acque di raccolta piovana o di recupero dalle fontanelle pubbliche.



## TITOLO II - IL SISTEMA ARBOREO

### Art. 17 - Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale

1. La classe di grandezza delle alberature è definita in base alla dimensione che l'albero può raggiungere a maturità e nel suo optimum vegetativo (TABELLA 1)

TABELLA 1 - Classi di grandezza

Classe di grandezza	Altezza max delle piante a maturità in contesti urbani (m)	A titolo esemplificativo, l'elenco degli individui arborei riferiti alle classi di grandezza relative alle condizioni di sviluppo ottimale in assenza di forti fattori limitanti
1°	> 18	<i>Cedrus</i> spp (cedro specie plurima); <i>Pinus pinea</i> (pino domestico); <i>Platanus x occidentalis</i> (platano ibrido); <i>Populus</i> spp (pioppo specie plurima); <i>Tilia</i> spp (tiglio specie plurima); <i>Phoenix</i> spp (palma)
2°	12-18	<i>Quercus ilex</i> (leccio); <i>Acer campestre</i> (acero campestre); <i>Fraxinus ornus</i> (orniello); <i>Ostrya carpinifolia</i> (carpino nero); <i>Celtis australis</i> (bagolaro)
3°	< 12	<i>Cercis siliquastrum</i> (albero di Giuda); <i>Sorbus domestica</i> (sorbo domestico); <i>Malus</i> spp (melo specie plurima); <i>Prunus</i> spp (prugnolo specie plurima); <i>Crataegus</i> spp (biancospino specie plurima); <i>Citrus</i> spp (agrumi)

2. L'APA (Area di Pertinenza dell'Albero) è la zona di rispetto della pianta individuata sulla base dello sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, ed è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero e il raggio pari al diametro del fusto (Df) in cm, misurato a 1,3 m da terra, moltiplicato per 12 (Tabella 2 immagine 1).

IMMAGINE 1 - RAGGIO APA




TABELLA 2 Raggio APA

Diametro del fusto (cm)	Raggio APA (m)
10	2
20	2,4
30	3,6
40	4,8
50	6,0
75	9,0
100	12

3. Il raggio dell'APA non può essere inferiore a 2 m e superiore a 15 m, salvo i casi in cui è richiesta la protezione della chioma.

4. Il raggio dell'APA per le Palme, altre monocotiledoni e Cycadiacee è pari ad un metro in più oltre la proiezione della chioma.

5. Nel caso di nuovi impianti e con piante giovani, l'APA può essere valutata in modo speditivo secondo i criteri di cui alla TABELLA 3:

**TABELLA 3 Raggio APA**

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Raggio APA (m)
<b>Individui arborei monumentali o di pregio</b>		<b>Proiezione a terra della chioma</b>
<b>1°</b>	<b>&gt; 18</b>	<b>&gt;6</b>
<b>2°</b>	<b>12-18</b>	<b>4-6</b>
<b>3°</b>	<b>&lt; 12</b>	<b>2-4</b>

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 per le alberature stradali, negli impianti pubblici l'APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle TABELLE 4 e 5, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile, nel qual caso si valuteranno soluzioni alternative e mirate.

**TABELLA 4 - Interventi progettuali nel tessuto urbano consolidato**

Classe di grandezza	Altezza delle Pianta a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo: impianti esistenti (m <sup>2</sup> )	Ampiezza terreno nudo minimo: nuovi impianti (m <sup>2</sup> )
<b>Individui arborei monumentali o di pregio</b>		<b>10</b>	
<b>1°</b>	<b>&gt; 18</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>2°</b>	<b>12-18</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>3°</b>	<b>&lt;12</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>

**TABELLA 5 - Interventi progettuali nelle aree di nuova urbanizzazione**

Classe di grandezza degli Individui arborei	Altezza delle Piante a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo (m <sup>2</sup> )
Individui arborei monumentali o di pregio		20
1°	> 18	10
2°	12-18	6
3°	<12	2

7. La zona di protezione radicale dell'albero (ZPR) è un'area fisica ben delineata alla base della pianta, una zona di rispetto atta a tutelare l'apparato radicale che conferisce stabilità strutturale all'albero e ne garantisce la vitalità. È determinata in centimetri misurando il diametro basale del fusto immediatamente sopra i cordoni radicali (Db) e usando la Tabella 6.

**TABELLA 6 Raggio ZPR**

Diametro basale del fusto (cm)	Raggio ZPR (m)
25	1,8
50	2,5
75	2,9
100	3,3
125	3,6
150	3,9

8. La ZPR di alberi di pregio o monumentali, di notevole interesse pubblico classificati di prima grandezza, deve essere definita dal Dipartimento Tutela Ambientale.

9. All'interno della ZPR, e nel rispetto delle distanze indicate dal Regolamento Scavi (Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 31/03/2016), è vietato eseguire interventi che implichino la recisione degli apparati radicali. Nel caso di interventi da effettuare all'interno della ZPR per opere di pubblica utilità, il soggetto esecutore nomina un tecnico abilitato che sovrintenda ai lavori, che stabilisca le eventuali misure da adottare a salvaguardia degli alberi e della loro futura stabilità, rediga al riguardo una relazione dettagliata sottoposta alla preventiva approvazione del Dipartimento Tutela Ambientale ed una relazione a fine lavori.

10. Le ZPR insistenti in aree pubbliche non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi.

11. Ai fini del presente Regolamento, per nuovo impianto si intende quello non effettuato in sostituzione di piante eliminate.

#### **Art. 18 - Nuovi impianti, ripristini, sostituzioni e trapianti – principi generali**

1. L'Amministrazione Capitolina favorisce l'incremento del patrimonio vegetale, sia pubblico che privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. Nella scelta delle specie da impiantare devono essere privilegiate le specie locali, così da rafforzare il carattere identitario del luogo, garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie, favorire la biodiversità e assicurare un popolamento arboreo e arbustivo sano (Allegato 4).

2. La scelta del materiale vivaistico da impiegare nelle nuove piantagioni deve rispondere a standard di qualità elevata. Il materiale da utilizzare deve essere privo di difetti, alterazioni, lesioni, esente da fitopatie e attacchi parassitari al fine di offrire la massima garanzia di attecchimento e ideali condizioni di sviluppo. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte, con buche o trincee di piantagione adeguatamente dimensionate, da effettuarsi nei periodi climatici favorevoli (Allegato 5).

3. Nelle aree pubbliche devono essere rispettati almeno i seguenti criteri:

a. per interventi di rinaturalizzazione è consentita solo la messa a dimora di alberi e arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, o creazione di nuclei arborati e arbustivi, necessari a ricostruire l'equilibrio dell'ecosistema naturale originale;

b. la messa a dimora dovrà essere eseguita esclusivamente sotto la supervisione di personale tecnico abilitato secondo le migliori tecniche agronomiche:

- se necessario va installato un tubo corrugato biodegradabile di drenaggio, opportunamente dimensionato e tagliato ad un massimo di 10 cm dal terreno in modo da contenerne l'impatto visivo, posto alla base del fusto principale dell'individuo, al fine di provvedere all'irrigazione profonda della pianta;

- nel caso di piantagione di individui arborei o arbustivi giovani che devono essere mantenuti almeno per i primi due anni, a garanzia di attecchimento, va prevista l'infissione almeno di tre pali tutori a costituire un castelletto di protezione con barre trasversali, nell'ambito della ZPR, ma nel rispetto della zolla radicale. I pali devono essere di qualità, come definito dai Capitolati Speciali, essere in legno di castagno decorticato e devono essere esenti da fratture o segni di cattivo stato; devono inoltre essere opportunamente dimensionati in rapporto alla pianta da sostenere in modo da poter essere infissi nel terreno per almeno 100 cm. Il sistema di ancoraggio della pianta al palo, deve essere realizzato sulle barre trasversali e mediante cinghia in pelle o gomma a sezione piatta e passante intorno al fusto al di sotto dell'impalcatura previo strato interposto di tessuto non tessuto o iuta in modo da evitare strozzature o tagli della stessa;

c. la scelta delle alberature tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:

- l'analisi del contesto storico, archeologico, architettonico, paesaggistico. Nelle aree di interesse storico sono oggetto di tutela, anche ai fini del loro ripristino, le specie esistenti, quali Olmi (*Ulmus spp.*) Platani (*Platanus spp.*), Pini (*Pinus pinea L.*) in quanto caratteristici di determinati periodi storici;

- la presenza di infrastrutture, reti aeree e interferenze con i sotto-servizi;

- la topografia, le caratteristiche pedoclimatiche del sito e del substrato di coltivazione;

- la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore, la quantità di polveri sottili, la resistenza alle malattie e la rusticità;

- la resilienza;

- le reti ecologiche esistenti nel territorio, per integrare ed aumentare le connessioni con gli ecosistemi urbani ed extraurbani;

- le piante autoctone o naturalizzate nell'area dell'Agro Romano;

- i sestri di impianto in base all'habitat e alle caratteristiche degli edifici circostanti;

- l'analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;

- l'entomofauna.

4. La programmazione e il monitoraggio dei nuovi impianti e degli interventi di ripristino e sostituzione, rientrano nel Piano del Verde, di cui al precedente art.16, tenuto conto dell'analisi dei dati offerti dal Censimento del Verde e del Sistema Informativo del Verde (Sistema informatico con cartografia georeferenziata delle diverse tipologie di verde presenti sul territorio di Roma Capitale al quale è collegato un database del censimento).

5. Nel caso in cui gli alberi si trovino in una posizione incompatibile con la realizzazione di un'opera pubblica il Dipartimento Tutela Ambientale rilascia parere obbligatorio e vincolante sulla opportunità del loro trapianto anche in base al loro valore ornamentale e culturale impartendo le necessarie prescrizioni conformi alle migliori tecniche agronomiche al fine di garantire l'attecchimento e il vigore dei soggetti trapiantati. Tale valore deve essere in ogni caso determinato ai fini dell'eventuale compensazione. In zone dove è necessario un diradamento della popolazione arborea, si privilegia il riutilizzo degli individui sovrannumerari per forestare aree scarsamente alberate. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, si valutano le possibili alternative e si definiscono compiutamente le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti, attuate e verificate nel tempo dalla citata Direzione.

### **Art. 19 - Alberature stradali**

1. Roma Capitale promuove la realizzazione di nuovi viali alberati, la cura e il ripristino di quelli esistenti per l'importante funzione ecologica che rivestono, nell'ambito della rete ecologica della città, per il contributo fornito all'aumento della biodiversità e alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'aria, per finalità di riqualificazione paesaggistica e per gli effetti sul microclima cittadino.

2. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature stradali deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi da mettere a dimora, creando un substrato di impianto idoneo per profondità (volume) e struttura, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie e alle condizioni climatiche locali.

3. I viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale, ma anche nella loro successiva gestione.

4. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato deve considerare la presenza di eventuali sottoservizi e la loro salvaguardia. Una volta realizzato, il viale deve essere censito ed essere oggetto di una relazione attestante lo stato fitosanitario delle piante messe a dimora.

5. Per ogni progetto di cui al comma 4 sono oggetto di analisi:

- a. caratteristiche generali delle alberature (es. orientamento del filare, sesto d'impianto, età fisiologica, valenza botanica, ecologica, paesaggistica e storica);
- b. caratteristiche della specie (es. portamento, idoneità pedoclimatica, allergenicità, velocità di crescita);
- c. caratteristiche del sito di radicazione (es. presenza di manufatti alla base, di danni alla pavimentazione, di sottoservizi, di danni da autoveicoli);
- d. problematiche specifiche delle alberature (es. problematiche morfologiche/strutturali, fisiopatie, vigore vegetativo, indice di mortalità, incidenza fallanze, valutazione di stabilità);
- e. vincoli urbani (es. interferenze con edifici, linee aeree, sistema viario);
- f. esigenze manutentive (tipologie di gestione, vincoli operativi, frequenza degli interventi, fabbisogni);
- g. dati storici;
- h. presenza di semafori o di segnaletica stradale o illuminazione.

6. La messa a dimora di alberi nei viali va effettuata privilegiando l'impianto sul lato Sud nelle strade con orientamento est-ovest per consentire un maggiore ombreggiamento.

7. La scelta della soluzione d'impianto delle alberature per filari sui viali deve essere basata su criteri paesaggistici, conferendo identità al luogo in conformità ai caratteri storici e identitari.

8. Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica, con minore incidenza di malattie e parassiti, nonché conferire una pregevole varietà paesaggistica.

9. La disciplina relativa alle alberature contenuta nel presente Regolamento si applica anche nel caso di realizzazione di nuove alberature in banchina stradale comprese quelle su cui insistono fermate di trasporto pubblico, aree di sosta dei pedoni e/o di nuove piste ciclabili ferme restando le norme sulla circolazione stradale e sull'accessibilità dei disabili.

10. Nelle strade pubbliche o aperte al pubblico, i nuovi impianti posti ai lati delle carreggiate debbono garantire la sicurezza della circolazione viaria, soprattutto nei tratti di ridotta visibilità quali curve e dossi. Fatta eccezione per le rotatorie, per le quali è possibile la piantagione di essenze o individui arborei compatibili con le esigenze di sicurezza stradale, non possono essere piantati alberi alle seguenti distanze minime dai crocevia:

**TABELLA 7 – DISTANZE MINIME DAI CROCEVIA**

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze minima dai crocevia (m)
1°	> 18	8
2°	12 – 18	6
3°	< 12	5

11. Le piante di prima e seconda grandezza devono essere "impalcate" di norma ad almeno m. 3,5 dal colletto ove la conformazione e le dimensioni della pianta lo consentano.

12. I nuovi impianti devono rispettare di norma i seguenti sestri lineari minimi:

**TABELLA 8 – DISTANZA TRA LE PIANTE**

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze tra le piante (m)
1°	> 18	10-12
2°	12 – 18	7-8
3°	< 12	5-6
Alberi a portamento colonnare		4-5

13. I nuovi impianti nel tessuto urbano consolidato e nelle aree di nuova urbanizzazione devono rispettare di norma le seguenti distanze minime dai confini o dalle edificazioni:

**TABELLA 9 – DISTANZE DAI CONFINI O EDIFICAZIONI**

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze del centro del tronco dai confini o edificazioni (m)
1°	> 18	3,6
2°	12 – 18	2,8
3°	< 12	2,2


14. Gli individui arborei di nuovo impianto devono essere posti di norma alle seguenti distanze minime dalle superfici stradali adibite alla circolazione veicolare, in modo da salvaguardare la salute dell'albero in conformità con le NTA del PRG e del PGTU e del Codice della Strada. Qualora sia tecnicamente possibile, devono essere rispettate le seguenti distanze:

**TABELLA 10 – DISTANZE DAI CIGLI**

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanza minima del centro del tronco dal ciglio (cm)
1°	> 18	120
2°	12 – 18	100
3°	< 12	50

15. Gli impianti arborei posizionati all'interno di aree adibite alla sosta di veicoli devono essere appositamente protetti con strutture idonee a salvaguardarne l'integrità.

16. Il posizionamento di individui arborei di nuovo impianto lungo la superficie destinata al transito di pedoni deve in ogni caso garantire una superficie calpestabile pari ad almeno cm. 150. Per aumentare questa superficie il progettista può ricorrere all'utilizzo di idonee griglie.



17. Nei nuovi impianti, la scelta della tipologia di alberata da utilizzare deve tener conto, di norma, della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dai confini o dalle edificazioni già indicata al comma 13 del presente articolo.

**TABELLA 11 – CLASSE DI GRANDEZZA IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE**

Larghezza marciapiede (m)	Classe di grandezza
≥ 3	3 <sup>a</sup>
≥ 4	2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup>
≥ 5	1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup>

18. Al fine di agevolare e guidare lo sviluppo delle radici nei nuovi impianti stradali o nelle piazze, di ridurre le possibili interferenze dell'apparato radicale con manufatti esistenti e da realizzare e di favorire la longevità degli alberi, si devono adottare specifiche tecniche quali, ad esempio le vie preferenziali per le radici (root paths), le trincee di suolo (soil trenches), le volte con suolo (soil vaults), le pavimentazioni sospese su celle (soil cells), suoli strutturali (structural soil).

19. Le tecniche agronomiche e di arboricoltura urbana più aggiornate devono essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni ed essere specificate negli elaborati progettuali.

20. Quando i nuovi impianti di alberature sono effettuati a livello del piano stradale, è obbligatoria l'installazione di dissuasori con caratteristiche tali da garantire la protezione e il benessere della pianta.

21. Nelle zone già urbanizzate nelle quali sia gravemente insufficiente la dotazione di verde verticale, l'Amministrazione, su richiesta della cittadinanza interessata o d'iniziativa, e comunque a seguito di percorso partecipato, può derogare motivatamente ai limiti imposti dagli artt. 18, 19, 20, 21 del presente Regolamento al fine di promuovere il rinverdimento dell'area.

22. Il ripristino di alberate storiche è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

23. Per le alberature stradali, la disposizione di cui all'art. 17, comma 6, si applica esclusivamente alle aree destinate al transito dei pedoni, ove tecnicamente possibile e non alla sede stradale. Roma Capitale adeguerà progressivamente alle disposizioni del presente comma le pavimentazioni già esistenti delle predette aree.

24. In tutti i casi in cui l'impianto debba essere effettuato a distanza non ottimale dagli edifici (es. impianti in sostituzione, insufficienza di verde verticale nell'area) debbono essere privilegiate alberature a portamento colonnare o con chioma assurgente.

#### **Art. 20 - Distanze minime di impianto in aree verdi**

1. Nella realizzazione dei nuovi spazi verdi, le nuove alberature devono essere disposte osservando le distanze indicate nella Tabella 8 dell'art. 19.

2. Le siepi arbustive, se mantenute ad una altezza massima di cm 150, possono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 50 cm.

3. Le siepi arborescenti devono essere piantate ad una distanza minima dal confine di cm 100 e raggiungere un'altezza massima di cm 300.

4. Nelle zone già urbanizzate in cui la presenza di verde è gravemente insufficiente si applica il comma 21 del precedente articolo 19.

5. Nell'impianto di alberature in prossimità di linee elettriche e di telecomunicazione o in presenza di linee ferroviarie deve essere rispettata la normativa di settore.

6. Le distanze minime dagli impianti sotterranei (fognature, sottoservizi) sono fissate in funzione della classe di grandezza delle alberature:

**TABELLA 12 – DISTANZE DALLE CONDUTTURE**

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze dalle condutture (m)
1°	> 18	4
2°	12 – 18	3
3°	<12	2

### **TITOLO III - GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE**

#### **Art. 21 - Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde**

1. L'Amministrazione Capitolina promuove la realizzazione e la riqualificazione di aree a verde e il riconoscimento di aree naturali e umide di neo formazione, sia pubbliche che private, in coerenza con i dati del censimento del verde, in piena compatibilità con l'ambiente per l'implementazione della Rete Ecologica e delle infrastrutture verdi, secondo il PAESC e il Patto dei Sindaci.

2. In conformità con i criteri minimi ambientali indicati nell' Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, la realizzazione e la riqualificazione di tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, site nel territorio di Roma Capitale devono essere di idoneo standard qualitativo, in piena compatibilità con l'ambiente, con le indicazioni fornite dalla normativa paesaggistica e urbanistica sovraordinata con il P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale) per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio, con contesto geomorfologico e storico-urbanistico di riferimento, con le vocazioni d'uso che caratterizzano i siti, nonché con i fattori agronomici, ecologici, botanici, di biodiversità animale e vegetale.

3. Nel progettare gli interventi, l'Amministrazione si attiene a quanto previsto dall'art. 72 delle NTA del PRG vigente e contribuisce alla valorizzazione e allo sviluppo di un sistema di connessione, trama verde del patrimonio esistente. Le nuove realizzazioni sono progettate tenendo conto della necessaria differenziazione della successiva gestione, dei vincoli presenti sul territorio e di un'approfondita analisi spaziale eseguita nell'ambito del Sistema Informativo del Verde.

4. La progettazione del verde deve garantire la migliore riuscita in termini ecologici, funzionali e paesaggistici, ottimizzando i costi di impianto e di manutenzione. A tal fine Roma Capitale, ove possibile, garantisce e cura la vegetazione spontanea anche nelle forme del prato fiorito, integrandola nelle nuove progettazioni.



5. I progetti sul verde pubblico debbono essere sempre corredati dal piano manutentivo dell'opera con relative voci di spesa, essere sostenibili e limitare al massimo l'uso di energia e delle risorse idriche. Il progetto deve indicare le soluzioni adottate a tale scopo e quantificarne i consumi e i costi di gestione.

6. Qualora aree private siano destinate a verde pubblico, gli obblighi a carico del privato devono essere stabiliti da apposito atto contenente il piano manutentivo dell'area da pubblicare sul sito istituzionale a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, nell'apposita sezione dedicata al verde privato. Il progetto e il piano manutentivo sono sommariamente descritti in appositi cartelli affissi in prossimità degli accessi all'area.

7. Ogni intervento che incide su preesistenti alberature o aree a verde deve indicare opportune opere di mitigazione che assicurino un bilancio ambientale in attivo, appositamente documentato con parametri qualitativi e quantitativi.

8. Nella progettazione di qualsiasi area verde di proprietà di Roma Capitale o da essa gestita, i cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni ambientaliste e altri organismi associativi e rappresentativi di interessi particolari o diffusi di natura ambientale, urbanistica e paesaggistica possono presentare indicazioni, contributi in merito alla realizzazione, fruizione e manutenzione dell'opera. A tal fine, lo studio di fattibilità è pubblicato sul sito istituzionale per un periodo di 30 giorni entro i quali i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni trasmettendole al Dipartimento Tutela Ambientale o al Municipio per le aree di sua competenza con posta elettronica certificata, cui fa seguito la convocazione di un incontro pubblico di consultazione dei cittadini. L'Amministrazione motiva succintamente le scelte operate anche in considerazione delle osservazioni pervenute in sede di progettazione definitiva.

9. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate le specie arboree e arbustive autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti (Allegati 4 e 5).

10. La scelta delle specie vegetali, per la realizzazione di nuovi impianti, deve essere orientata dalle esigenze ecologiche dettate dai piani territoriali e dal paesaggio urbano di riferimento, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

11. La scelta delle specie vegetali, alberi, arbusti, siepi, tappezzanti e tappeti erbosi, deve essere motivata in una dettagliata relazione tecnica di progetto con riferimento agli standard di selvicoltura ed ecologia urbana, nonché di arboricoltura anche al fine di limitare al massimo l'uso di energia e acqua provenienti da reti o da fonti esterne e favorire i successivi interventi di gestione e manutenzione, ovvero limitare eventuali possibili future interferenze con opere e strutture attigue.

12. Nella scelta delle specie, salvo diverse indicazioni progettuali motivate da scelte paesaggistiche o da vincoli strutturali, devono essere rispettate, di massima, le seguenti proporzioni:

a. il 50% di alberi di prima grandezza; il 30% di seconda; il 20% di terza. Di questi:

- almeno il 60% di specie autoctone
- non più del 25% di specie naturalizzate nel territorio;
- non più del 15% di specie alloctone ecologicamente compatibili;

b. dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/30 cm ed il 50% con circonferenza di 14/18 cm;

c. un congruo numero di arbusti o sistemi arbustivi ed erbacei.

13. Tutto il materiale vivaistico messo a dimora e gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta e devono essere privi di lesioni, di fisiopatie e/o fitopatie in atto. Gli alberi devono essere caratterizzati da un corretto allevamento in campo, supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

14. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono: l'adattabilità ecologica; le condizioni pedoclimatiche; la resistenza ai parassiti; la tolleranza verso gli agenti inquinanti; la solidità dei tessuti meccanici; l'assenza di organi vegetali voluminosi, pesanti e imbrattanti; sono invece fattori limitanti l'elevata capacità pollonifera; la forte tendenza allo sviluppo di radici superficiali. (Allegato 4)

## **Art. 22 - Progettazione e autorizzazione di nuove aree verdi nell'ambito di interventi urbanistici**

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi, ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri indicati nel Decreto del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, allegato 1, lett. D), alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.R.G. vigente. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.

2. Per i progetti su aree pubbliche o su aree private a destinazione pubblica che prevedono gli interventi di categoria urbanistico-edilizia di Recupero Edilizio, Nuova Costruzione e Trasformazione Urbanistica sul territorio capitolino, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, Roma Capitale deve:

a. avviare processi partecipati (alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio) anche ai fini della successiva gestione secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006;

b. autorizzare, in conformità al presente Regolamento, gli interventi sulle aree a verde e sulle alberature presenti (abbattimenti – spostamenti – reimpianti, nuovi impianti).

3. Oltre che nel rispetto dei criteri di cui all'art. 21 del presente Regolamento le nuove realizzazioni devono essere progettate tenendo conto degli elaborati di P.R.G. sulla Rete Ecologica e considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, affinché costituiscano elementi integrati della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano. Il verde di progetto deve quindi essere in continuità con le eventuali aree verdi contigue (parchi e giardini, impianti sportivi, aree scolastiche, aree agricole e naturali) al fine di realizzare un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti urbani, ambienti naturali e ambienti agricoli. Le nuove realizzazioni devono inoltre conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i principi previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

4. L'analisi paesaggistica, l'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere preliminarmente effettuate dal richiedente al fine di valutare le potenzialità del sito e lo schema di piantagione e il relativo piano di manutenzione di durata minima triennale corredato in fase esecutiva dell'atto d'obbligo.

5. Per i progetti concernenti parchi e giardini pubblici o alberate, esistenti o da realizzare, all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori deve essere inserita una figura professionale qualificata competente in materia.

6. La progettazione deve mirare alla migliore riuscita funzionale ed estetica dei sistemi di vegetazione ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorre privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente, al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.

7. Gli elaborati per la richiesta dell'autorizzazione dovranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore cui è ascrivibile l'opera con l'affiancamento di altre opportune figure professionali (gruppo di lavoro interdisciplinare).

8. La realizzazione o il rifacimento di giardini privati in cui risultino presenti alberature di pregio o monumentali debbono essere autorizzati dal competente ufficio della Direzione preposta alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, previa presentazione di un adeguato progetto da parte di un professionista abilitato con comprovata qualificazione professionale nel settore. Al fine di contenere il rischio di inquinamento genetico e diffusione di malattie del patrimonio vegetale cittadino, chiunque intende introdurre individui arborei in giardini di dimensioni superiori a mq 500 è tenuto a richiedere al Dipartimento Tutela Ambientale indicazioni circa le specie arboree la cui coltivazione è da evitare o escludere anche in considerazione di quanto riportato all'Allegato 4.

### **Art. 23 - Verde architettonico**

1. In applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. a) b) c) e d) della Legge 10/2013, la città di Roma riconosce come contributo di speciale importanza al verde urbano l'inverdimento verticale e pensile delle aree edificate e degli edifici in particolare (Verde Architettonico) ed il loro mantenimento.

2. Ferma restando la normativa vigente e il Regolamento edilizio di Roma Capitale, nell'ambito del presente Regolamento sono stabiliti gli aspetti tecnici, strutturali e botanici caratterizzanti il Verde Architettonico e gli interventi base idonei a fornire un contributo significativo al Verde Urbano:

- a. per gli interventi di realizzazione di Verde Architettonico, trattandosi di Verde di Pertinenza, si applicano le disposizioni e i criteri dettati per i giardini e i parchi di cui ai precedenti articoli 21 e 22.;
- b. gli interventi di realizzazione di Verde Verticale e di Coperture verdi devono essere caratterizzati tipologicamente e tecnicamente dagli elementi di cui all'Allegato 6;
3. Il verde architettonico non contribuisce agli standard urbanistici del verde pubblico.

#### **Art. 24 - Aree ludiche e sportive in aree pubbliche**

1. La realizzazione di un'area ludica è finalizzata alla creazione di ambienti diversificati, intrinsecamente sicuri, ricchi di elementi naturali da esplorare, in grado di soddisfare la molteplicità dei tipi di gioco sia dei bimbi che dei ragazzi dove la vegetazione ricopre un ruolo fondamentale di stimolo al gioco e all'apprendimento all'aria aperta.

2. Sono definite attrezzature per aree ludiche tutte quelle strutture fisse, per uso individuale o collettivo da parte di bambini, quali, ad esempio, scivoli, altalene, giostre e dondoli, installate in aree esterne o interne, aperte al pubblico.

3. Tutte le attrezzature di gioco e le pavimentazioni di sicurezza debbono essere dotate delle certificazioni di cui alle norme UNI EN in attuazione delle direttive europee (Allegato 7 lettera A).

4. Roma Capitale favorisce inoltre l'attività sportiva all'aria aperta, intesa come mezzo di formazione e sviluppo psico-fisico della personalità umana anche attraverso l'installazione, in armonia con l'ambiente, di impianti e attrezzature sportive non invasive a fruizione libera, nella modalità di percorsi attrezzati (Allegato 7 lettera B). Tali aree sono adeguatamente indicate con apposita segnaletica.

5. Le aree ludiche destinate a bambini e ragazzi devono essere adeguatamente accessibili e distribuite sul territorio della città, contenere giochi inclusivi, ove possibile essere recintate, dotate di una fontanella e di una vegetazione conforme ai criteri indicati nel comma 3 del successivo art. 25 – Verde scolastico.

6. Non sono sottoposte alla disciplina relativa alle aree ludiche le aree sportive attrezzate, anche se presenti all'interno degli spazi scolastici (ad esempio campi di basket, tennis, pallavolo, calcetto). Tali aree sono dotate di apposita segnaletica. Sono parimenti esclusi i luna-park, le fiere e le strutture temporanee e i parchi gioco di tipo avventuroso.

#### **Art. 25 - Verde scolastico**

1. Negli spazi pertinenti agli Asili Nido, alle Scuole dell'Infanzia e alle Scuole primarie e secondarie, il giardino deve essere realizzato predisponendo un progetto che tenga conto dei seguenti obiettivi:

- a. qualificazione e organizzazione degli spazi non edificati annessi ai plessi scolastici secondo criteri paesaggistici, tenendo conto del contesto di riferimento (sistema idro e geomorfologico, sistema della vegetazione, sistema storico- architettonico identitario, ecc.);
- b. miglioramento della qualità ambientale nella scuola;
- c. aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa;
- d. condivisione delle problematiche di gestione ambientale del territorio;
- e. accessibilità, adattabilità e visitabilità che ne permetta la totale fruizione e inclusività.

2. La progettazione, sottoposta a parere vincolante del Dipartimento Tutela Ambientale, richiede l'attivazione di un processo partecipato esteso alle rappresentanze scolastiche e, ove possibile, definizione, dimensionamento e distribuzione delle seguenti aree, a seconda dell'estensione dell'area giardino esterna:

- a) spazio attrezzato con rastrelliere per la sosta di biciclette;
- b) area accessibile ai mezzi dedicati al soccorso e alla manutenzione;
- c) zona pedonale all'aperto dedicata all'accoglienza;
- d) spazio attività all'aperto attrezzato in base alla fascia di età con:
  - aree destinate alle attività didattiche (orto, serra, collezioni botaniche, bancali ombreggiati, zona umida ecc.);
  - aree destinate alle attività motorie e/o sportive all'aperto;
  - area ricreativa e di sosta per gli alunni;
  - zona d'ombra per aula all'aperto;
  - aree per spettacoli, incontri, manifestazioni, etc..

3. La progettazione, anche ai fini di una corretta scelta della tipologia di vegetazione, deve:

- a) assicurare che le aree verdi rimangano permeabili alla pioggia;

- b) valutare l'effetto paesaggistico previsto (aiuole fiorite, graticci con rampicanti, siepi, bordure, alberature, pergole ecc.) e privilegiare la realizzazione di siepi e barriere verdi che costituiscano un filtro contro l'inquinamento;
- c) limitare le specie arboree sempreverdi che riducono l'illuminazione naturale e sono più soggette alle conseguenze delle avversità meteorologiche invernali;
- d) privilegiare le specie di seconda e terza grandezza per garantire una più facile manutenzione e una maggiore sicurezza;
- e) evitare l'uso di specie con caratteristiche tossiche, allergeniche, acuminate, o suscettibili di infestazione da "processionaria" o altri fitopatogeni;
- f) prevedere una gestione fitosanitaria del verde con il metodo biologico, come definito dalla normativa dell'Unione Europea e da standard internazionali riconosciuti;
- g) assicurare la compatibilità con le caratteristiche pedoclimatiche dell'area e la disponibilità di acqua per l'irrigazione;
- h) prevedere l'uso di tecniche e di metodologie di impianto e di manutenzione a basso impatto, ambientale ed economico;
- i) prevedere, ove possibile, l'uso di energie rinnovabili per il funzionamento degli apparati di servizio (compostaggio dei residui vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino, pannelli fotovoltaici, recupero delle acque meteoriche).

#### **Art. 26 Aree per cani**

1. Nella progettazione delle aree verdi deve essere considerata, ove le dimensioni, l'ubicazione e la natura dell'area verde lo consentano, l'esigenza di sgambatura dei cani mediante la predisposizione di aree dedicate che siano di facile e sicura raggiungibilità. Tali aree devono essere dotate di apposita cartellonistica indicante le regole di utilizzo, delimitazione con recinzione e cancello, opportune attrezzature per l'abbeveramento.

2. L'area cani, ove possibile, deve avere un'ampiezza minima di 400 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole; deve inoltre essere istituita nel rispetto delle regole imposte per la salvaguardia dei beni archeologici ed architettonici. L'Amministrazione garantisce la manutenzione vegetazionale dell'area anche mediante periodiche sanificazioni.

3. Le aree di cui al comma 1 debbono:

- a) essere inserite nel contesto morfologico e vegetazionale;
- b) essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi e siepi;
- c) garantire un adeguato ombreggiamento;
- d) essere dotate di alberi non sensibili alle deiezioni canine e non appartenenti a specie invasive, pungenti, velenose o soggette ad attacchi parassitari pericolosi;
- e) essere dotate di protezioni dei colletti degli alberi dalle deiezioni;
- f) ove possibile, essere progettate in modo che le aree per cani di piccola e grande taglia siano distinte tra loro;

4. Le aree già esistenti sono progressivamente riqualificate nell'osservanza delle norme del presente articolo, ove tecnicamente possibile.

5. Le modalità di fruizione delle aree cani sono indicate all'art. 58 del presente Regolamento.

#### **Art. 27 Dotazione di verde per aree parcheggio**

1. La dotazione a verde per le aree di parcheggio e per gli impianti di carburante rientra tra gli interventi di ambientazione di infrastrutture, indicati dalle NTA del PRG vigente all'art. 85, c. 1 lett. F e deve essere conforme al Regolamento degli impianti stradali di rifornimento energetico vigente, approvato con Deliberazione n. 26 del 17 marzo 2008 dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale.

2. Le aree a parcheggio e per impianto carburanti devono essere oggetto di specifico progetto che, a cura di un tecnico abilitato, preveda una quota della superficie da destinare a verde e alberature.

3. Le aree destinate a parcheggio sia a raso che interrato devono essere di norma individuate in spazi già pavimentati. Quando ciò non risulti possibile deve essere tutelata l'originaria dotazione di terreni a verde e per i parcheggi a raso anche la dotazione di terreni permeabili.

4. Tra i criteri da osservare nella progettazione delle nuove aree va considerato che:

- a. per ogni pianta deve essere garantita una superficie libera protetta con terra, prato o tappezzanti adeguate; inoltre l'area di parcheggio deve essere realizzata in pavimentazione permeabile e drenante;
- b. le alberature devono essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;
- c. la superficie libera e il fusto delle piante devono essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti, privilegiando la realizzazione di aiuole continue e non di aiuole singole.

5. In sede di collaudo, Roma Capitale verifica che i nuovi impianti di alberature su aree pubbliche o su aree private destinate a pubblico, rispettino, oltretutto il progetto approvato, le disposizioni di cui al presente Regolamento e per le opere difformi intima al soggetto esecutore di procedere alle modifiche necessarie.

6. Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con chioma ampia, folta e ombrosa, assenza di frutti voluminosi e pesanti, scarsa attitudine alle infestazioni da insetti che producono deiezioni zuccherine, rusticità e solidità dei tessuti meccanici. Sono escluse specie che rilasciano sostanze o frutti vischiosi o imbrattanti.

7. Gli eventuali spostamenti di alberature devono essere realizzati secondo le tecniche più accreditate dall'arboricoltura urbana con macchina trapiantatrice o sistema a piattaforma rigida, in funzione della grandezza delle piante da trapiantare, e solo quando non è possibile modificare il progetto dell'opera tutelando le preesistenze arboree.

8. La superficie a verde deve essere posta preferibilmente in rilievo rispetto al piano di calpestio e il colletto degli individui arborei protetto dagli urti mediante appositi dissuasori.

9. In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde deve essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.

10. I nuovi parcheggi interrati non possono essere realizzati sotto parchi, giardini e aree naturali di pregio e al di sotto degli alberi monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio. La progettazione della superficie esterna dei parcheggi interrati deve prevedere:

- a. la realizzazione di aree verdi, qualora il contesto storico-architettonico lo consenta;
- b. che il profilo del suolo, allestito in base alle buone pratiche di progettazione di aree verdi pensili, sia di profondità adeguata alla struttura delle specie vegetali previste: per piccoli arbusti non meno di 50 cm di terreno, per piccoli alberi non meno di un metro, per alberi di seconda e prima grandezza non meno di 2 m nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI11235/2015;
- c. per i suoli di altezza minima pari ad un metro, la presenza di almeno 30% di specie arboree sul totale delle specie impiantate.

11. I parcheggi a piano stradale, le cui coperture non siano utilizzate quali terrazze abitabili o "attrezzati" con impianti di energia rinnovabile, devono essere preferibilmente ricoperti a verde, come previsto dalla lettera c), comma 1, art. 6 della L. 14 gennaio 2013 n. 10, ovvero, laddove non sia tecnicamente possibile, attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento verticale attuato ai sensi della lettera d), comma 1, art. 6 della L. 14 gennaio 2013 n. 10 o dell'inverdimento delle recinzioni.

12. Le griglie ed i pozzi di aerazione dei parcheggi interrati devono essere posti alla massima distanza dalle aree attrezzate per la pubblica fruizione. I manufatti di servizio devono essere appositamente schermati con la vegetazione.

## **TITOLO IV - TUTELA E INTERVENTI**

### **Art. 28 - Alberi di pregio e monumentali**

1. Roma Capitale promuove la conservazione delle alberature di pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale individuate nel territorio capitolino secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e agli artt. 31-32-33 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39. L'Amministrazione Capitolina istituisce, aggiorna annualmente e pubblica sul sito istituzionale un apposito elenco sia delle singole alberature, che di quelle in gruppi o in filari.

2. Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di speciale tutela dal presente Regolamento si suddividono in:

- alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e quelli dichiarati di notevole interesse pubblico;
- alberi di pregio individuati per mezzo di censimenti effettuati da Roma Capitale che non hanno i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, attuativo della legge, ma che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale per la città di Roma.

3. Il censimento degli alberi monumentali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 è realizzato da Roma Capitale sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni, provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, ecc. (Allegato 8A).

4. La segnalazione finalizzata all'iscrizione in elenco di un albero ritenuto rispondente ai criteri di monumentalità può essere effettuata da chiunque attraverso la compilazione di un'apposita scheda di segnalazione corredata da foto e da ogni documentazione ritenuta utile. Essa deve essere inviata a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde - che provvede alla verifica del rispetto dei criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità all' individuo arboreo segnalato.

5. Ogni albero proposto dai competenti uffici come monumentale è inserito in apposito elenco approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina ed inviato alla Regione Lazio - secondo quanto previsto dal D.M. del 23 ottobre 2014 (Allegato 8B).

6. Dell'inserimento dell'albero nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, è data pubblicità a norma dell'art. 8 del citato decreto.

7. L'Amministrazione capitolina conserva, aggiorna e pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera a), 138, 139 e 140 del D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..

8. Gli individui non aventi i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ma ritenuti di pregio dagli uffici competenti, con appositi specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Capitolina, sono inseriti nell'Elenco degli alberi di pregio tenuto da Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale.

9. L'Amministrazione valuta con cadenza almeno annuale, tramite apposita Commissione tecnica i cui componenti interni all'Amministrazione sono nominati dal Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale, tutte le proposte di inserimento negli elenchi suddetti degli alberi segnalati anche da soggetti estranei all'Amministrazione.

10. L'abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli esemplari monumentali o di notevole interesse pubblico nonché degli alberi di pregio di proprietà pubblica sono consentiti nei limiti e con le modalità previsti dall' art. 9 del D.M. del 23 ottobre 2014 e dalle successive Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali approvate con Decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020 n. 1104.

11. L'abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio di proprietà privata sono preventivamente autorizzati con provvedimento motivato dal Dipartimento Tutela Ambientale secondo quanto stabilito all'art. 40 del presente regolamento.

12. I proprietari di alberi di pregio e monumentali o dichiarati di notevole interesse pubblico devono adottare tutti gli accorgimenti utili a proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi secondo le linee guida dettate per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

13. Fatte salve le localizzazioni degli impianti pubblicitari già previste nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017, è vietata l'installazione di impianti pubblicitari in prossimità di alberature monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio o che abbiano dimensioni tali da ostacolarne o limitarne la visibilità. Tale criterio va ad integrare quanto già previsto dalla Deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016.

14. Annualmente il Dipartimento Tutela Ambientale comunica alla Struttura amministrativa comunale competente per affissioni e pubblicità il censimento aggiornato degli alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio.

### **Art. 29 - Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive**

1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm ( $\varnothing > 25$  cm), misurata all'altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico.

2. Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente Regolamento, anche gli arbusti di particolare pregio, popolamenti omogenei isolati e le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest'ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco. Sono escluse da tutela, di cui al comma precedente, le specie infestanti, come la robinia, l'ailanto e altri popolamenti omogenei isolati.

3. I proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità.

4. Nell'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi, gli arbusti e le siepi di pregio, di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva rilasciata, secondo la procedura di cui all'art. 40 del presente Regolamento, dal Dipartimento Tutela Ambientale.

5. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici e per gli interventi effettuati dai Consorzi di bonifica ed altri Enti volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Capitolina potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico e al miglioramento ecologico delle caratteristiche tipiche della specie.

6. In caso di estirpazione è obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero, l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

7. L'Amministrazione favorisce l'uso di specie erbacee spontanee e dei fiori selvatici (wildflowers) al fine di promuovere la biodiversità e sostenibilità ambientali. La tutela delle specie erbacee spontanee ha anche il vantaggio da un punto di vista ecologico e paesaggistico di ricucire con elementi di continuità il paesaggio naturale e quello antropizzato.

8. Relativamente all'uso di erbicidi e dissecanti si rinvia alle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/128/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, al Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della citata Direttiva, al Decreto interministeriale 22 gennaio 2014, (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) e al Decreto interministeriale 15 febbraio 2017.

### **Art. 30 Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione**

1. Roma Capitale agevola e sostiene opere ed interventi finalizzati al consolidamento dei suoli declivi mediante messa a dimora di alberature e/o arbusti, la semina di erbacee, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica (quali ad esempio viminate, fascinate, gradinate, palizzate) e di idonei sistemi di regimazione delle acque di superficie.

2. Nelle aree verdi l'impermeabilizzazione dei suoli declivi e l'installazione di ogni struttura in grado di aumentare il ruscellamento delle acque di superficie sono limitate ai casi di stretta necessità che deve essere specificamente indicata nel provvedimento amministrativo che le autorizza.

3. Le aree impermeabilizzate di ogni proprietà non devono superare i limiti imposti dalle NTA di PRG vigente e comunque il 30% della superficie totale. Tutti gli interventi di pavimentazione devono garantire il drenaggio delle acque superficiali alle falde sottostanti.

### **Art. - 31 Interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi urbani**

1. Roma Capitale, in applicazione dei criteri ambientali minimi contenuti nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, Allegato 1, lett. E) garantisce la continuità nella manutenzione, di tutte le aree verdi al fine di assicurarne la migliore fruibilità e la cura delle specie vegetali impiantate o di natura spontanea, nel rispetto della biodiversità.

2. La cura del verde è programmata annualmente dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio competente al fine di garantire continuità di gestione.

3. La cura ordinaria del verde viene effettuata con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono:

- a. lo sfalcio dell'erba e la potatura di siepi, arbusti, cespugli;
- b. il diserbo ove strettamente necessario mediante l'impiego di metodi consentiti dalla normativa vigente;
- c. il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade;
- d. l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, se opportuno ai fini della manutenzione e del decoro dell'area;
- e. la scerbatura in aiuole fiorite e a ridosso degli individui arbustivi e arborei;
- f. il monitoraggio e gli interventi manutentivi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a garantire la fruibilità in sicurezza delle aree e del suolo pubblico;
- g. l'abbattimento di piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica;
- h. la messa a dimora di nuovi individui arborei;
- i. il monitoraggio sulla presenza di parassiti e agenti patogeni e l'adozione delle opportune azioni di contrasto con particolare riguardo alle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

4. Rientra nell'ordinarietà degli interventi sul verde la manutenzione periodica degli arredi di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

5. La manutenzione straordinaria si attua in caso di situazioni degradate o a seguito di eventi e calamità particolari, attraverso l'elaborazione di progetti per la riqualificazione, specifici e dettagliati, che giustificano l'intervento.

6. Nell'ambito della programmazione della gestione del verde, Roma Capitale attua gli interventi ordinari e straordinari di cura del verde e manutenzione degli arredi:

- a. mediante gli addetti del Dipartimento Tutela Ambientale e/o dei Municipi ovvero con procedura ad evidenza pubblica da espletarsi in conformità alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici;
- b. nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 9-14 del presente Regolamento, con il coinvolgimento dei cittadini, tramite forme di partecipazione attiva e affidamento a cittadini, associazioni, consorzi di cittadini residenti o loro cooperative, comitati di quartiere.

7. Durante l'esecuzione di servizi o di lavori, affidati con procedura ad evidenza pubblica, che interessino il patrimonio verde pubblico orizzontale e verticale, il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o il Direttore dei lavori garantiscono l'osservanza del Codice dei contratti pubblici e del presente Regolamento e riferiscono all'Ufficio competente sulle eventuali contestazioni al soggetto esecutore e la conseguente applicazione di penalità e/o sanzioni.

8. Al fine di tutelare il paesaggio urbano e il decoro, ogni proprietario, possessore o detentore di strade o luoghi aperti al pubblico o esposti alla vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere alla loro sistemazione, cura e manutenzione.

9. Al fine di garantire la pulizia dei luoghi ed evitare incendi estivi, i proprietari e/o i detentori di aree non edificate di qualsiasi natura ed estensione, debbono provvedere alla loro cura e manutenzione, comprensiva di taglio ed asporto di erba e piante infestanti, alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati e alla realizzazione delle potature necessarie, anche delle siepi poste sul confine. Tutte le manutenzioni del verde posto sui confini delle proprietà private devono tener conto del contesto vegetazionale e dell'arredo urbano limitrofi.

10. Gli impianti pubblicitari devono, ove possibile, essere collocati al di fuori di aree verdi.

### **Art. 32 - Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate**

1. Tutti gli interventi programmati di abbattimento, e/o potatura e di reimpianto di intere **alberate** o parti significative **di** esse devono essere comunicati alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori, mediante pubblicazione dell'avviso e dei motivi dell'intervento in una apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e del singolo Municipio interessato almeno 10 giorni prima della data stabilita per gli interventi medesimi, nonché mediante segnalazione cartellonistica affissa nelle strade di cantiere. Al termine di ogni intervento gli addetti incaricati devono provvedere, entro il termine massimo di 3 giorni, alla rimozione dei residui della potatura e/o dell'abbattimento.



2. Nel caso di necessità e urgenza, derivante da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dal personale di Roma Capitale e dal Corpo dei Vigili del Fuoco nei limiti delle rispettive competenze, non sono sottoposti alle procedure sugli abbattimenti di cui al successivo articolo 40. Di tali interventi, è data comunicazione preventiva, ove possibile, ai cittadini e successivamente adeguata informativa sulle motivazioni dell'intervento.

3. Nel caso di necessità e urgenza derivanti da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dai privati su alberature di proprietà rientranti nell'elenco di cui all'art. 40 del presente Regolamento, e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, devono essere comunicati dai proprietari o dagli aventi diritto al competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale nell'imminenza dell'intervento o durante la sua realizzazione. Entro 48 ore, inoltre, il proprietario o l'avente diritto trasmette al Dipartimento Tutela Ambientale una sintetica relazione su quanto accaduto, accompagnata da documentazione fotografica fitostatica e fitosanitaria, redatta da un tecnico abilitato attestante la necessità dell'intervento compiuto. Il suddetto Ufficio può avviare le verifiche in ordine alla reale sussistenza dell'addotto stato di pericolo.

4. Il proprietario e con lui, in solido, l'avente diritto è tenuto, ove l'Amministrazione accerti la non sussistenza di ragioni ostative, all'impianto di essenze arboree o arbustive che garantisca la parità di bilancio del verde insistente nella propria area.

5. Nel caso di interventi di necessità e urgenza relativi agli alberi di cui alla lettera a) dell'art. 40 del presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

### **Art. 33 - Potature**

1. Gli alberi collocati in contesti naturali, parchi o giardini, avendo a disposizione lo spazio che ne garantisce lo sviluppo naturale, non necessitano, di norma, di potatura.

2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano vanno, invece, potati al fine di ottenere lo sviluppo e la crescita migliore in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.

3. Nelle aree urbane la potatura ha i seguenti obiettivi: rimuovere le porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, ciclabile e pedonale, che siano eccessivamente ravvicinate a edifici ed infrastrutture o che interferiscano con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la segnaletica stradale; riequilibrare e ridurre il rischio derivante da individui arborei che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentino danni alla struttura epigea determinata da agenti patogeni.

4. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricoltura e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

5. Per la potatura occorre tener presente i seguenti aspetti (Allegato 9):

a. la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;

b. la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie escludendo, interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza. La pratica della capitozzatura è vietata;

c. Gli interventi di potatura motivati da pericolo per la pubblica incolumità possono essere effettuati anche in deroga a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, su disposizione del Dipartimento Tutela Ambientale.

6. Gli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essa gestiti, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati, salvo ragioni di urgenza.

7. I programmi di potatura dovranno essere effettuati tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) sviluppo della pianta;
- b) stato e tipologia di allevamento;
- c) riduzione del rischio;
- d) ultimo anno di potatura;
- e) stato fitopatologico e fitostatico.

#### **Art. 34 - Interventi sulle alberature inerenti o contestuali a opere edilizie**

1. Tutti gli interventi aventi ad oggetto alberature presenti o da porre a dimora nelle aree ove si intendano realizzare opere edilizie, devono essere previsti nel progetto ed assentiti nell'ambito della successiva segnalazione di inizio lavori o permesso di costruire. A questo scopo gli elaborati di progetto devono prevedere, per gli aspetti di interesse vegetazionale, una specifica sezione redatta da tecnico abilitato contenente: planimetria della vegetazione esistente, planimetria della vegetazione da eliminare o spostare e della vegetazione da porre in essere eventualmente anche a compensazione ambientale; relazione tecnica riguardante gli specifici interventi da eseguire sulla vegetazione; valutazione sommaria dei costi degli interventi e della manutenzione; documentazione fotografica dello stato ante operam.

2. Gli eventuali spostamenti di alberature debbono essere realizzati secondo le tecniche più largamente in uso nell'ambito dell'arboricoltura moderna, ovvero, in funzione della grandezza delle piante:

a) tramite zollatura tradizionale, b) per mezzo di macchina trapiantatrice, c) con sistema a piattaforma rigida.

3. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono rispettare gli indici di densità arborea (DA), arbustiva (DAR) e di permeabilità (IP) previsti per le varie zone della città di Roma dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. nonché le indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio.

4. In ogni intervento edilizio sottoposto a permesso di costruire è fatto obbligo, previa elaborazione di specifico progetto, di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, ove possibile con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre metri 1,50 al fine di garantire la continuità ecologica e percettiva del paesaggio con riferimento alla rete ecologica e alla normativa vigente. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si devono adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Capitolini competenti. Le superfici compensative devono essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate. E' obbligatoria, inoltre, da parte di chi realizza gli interventi, la gestione della sistemazione a verde per almeno tre anni dalla fine dei lavori.

5. Le nuove realizzazioni non devono alterare mai la ZPR (Zona di Protezione Radicale), così come definita nell'art. 17 del presente Regolamento, dimensionata sulla scorta della grandezza delle preesistenti alberature; inoltre, non possono incidere complessivamente più del 50% sull'APA (Area di Pertinenza dell'Albero). Tali realizzazioni devono altresì evitare il danneggiamento degli apparati radicali, l'alterazione del piano di campagna, la costipazione dei suoli, nonché, garantire la permeabilità dei suoli stessi anche nell'ottica della salvaguardia di idonei standard di tenuta idrogeologica.

6. I nuovi impianti arborei devono rispettare i sestri d'impianto e le distanze definite nel presente Regolamento.

7. Nell'ipotesi di realizzazione di intervento edilizio che preveda un'area verde destinata al pubblico utilizzo deve essere allegata al progetto una planimetria di transito dei sottoservizi che la attraversano per verificarne l'eventuale interferenza con gli apparati radicali delle alberature presenti.

#### **Art. 35 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei**

1. Nelle aree di cantiere, nel rispetto delle fasce di cui all'Allegato 11, è fatto obbligo, ai sensi del vigente Regolamento scavi, di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero) ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento:

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica;
- b) l'impermeabilizzazione del terreno circostante la pianta, entro un'area di diametro pari ad almeno 4 volte il diametro del fusto;
- c) provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- d) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- e) l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- f) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali. (Allegato 11);
- g) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- h) l'utilizzo di mezzi con cingoli metallici nella ZPR.

3. Tutti gli alberi arbusti presenti nell'ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali.

4. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2.00 da terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l'irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto.

5. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto o eliminati con idonee potature (vedi Allegato 9).

6. Al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante devono essere prontamente rimossi.

7. La colmataura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.

8. Il transito di mezzi pesanti (oltre 35 quintali), all'interno dell'Area di Pertinenza dell'Albero (APA) è consentito solo allorché non sia possibile utilizzare altro percorso (Allegato 11).

### **Art. 36 - Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali**

1. Tutti gli interventi che, in prossimità degli alberi, possono provocare danni meccanici devono essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri della zona di protezione radicale. La manomissione in prossimità delle radici va eseguita preferibilmente con tecnica manuale, oppure ad aria o con mini escavatori a risucchio.

2. Gli interventi devono essere pianificati e comunicati preventivamente al Dipartimento Tutela Ambientale almeno 7 giorni prima dell'intervento a cura dei soggetti attuatori di cui al regolamento scavi La comunicazione deve indicare le date e le aree interessate dagli interventi e la loro ubicazione, contenere una relazione completa dello stato dei luoghi, profondità di scavo, descrizione dell'intervento, metodologia dell'intervento, planimetria che documenti lo stato dei luoghi ante e post operam, profondità di scavo, descrizione dell'intervento, metodologia dell'intervento. Ove l'intervento coinvolga l'area di protezione di alberature stradali di prima e seconda grandezza, così come definita all'art. 17 del presente Regolamento il Dipartimento rilascia parere obbligatorio contenente eventuali prescrizioni. Ove per motivi di urgenza il termine di 7 giorni non può essere rispettato la comunicazione è effettuata comunque nell'imminenza o durante l'esecuzione dell'intervento.

3. In tutti i lavori di scavo, che interessano zone alberate è obbligatoria la presenza di un tecnico abilitato che sovrintenda i lavori.

4. Il tecnico di cui al comma 3, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l'idonea profilassi e valuterà la stabilità dell'albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un'apposita relazione tecnica, fitosanitaria e fitostatica, da inviare per via telematica, alla Struttura preposta di Roma Capitale immediatamente e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dall'evento occorso.

5. Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto presentata dal Soggetto esecutore dei lavori al competente Ufficio dell'Amministrazione Capitolina, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e validata da un professionista abilitato, attestante il carattere non

pregiudizievole per la stabilità e la vitalità delle alberature degli interventi programmati. Lo stesso professionista dovrà vigilare sull'esecuzione dei lavori e all'esito di questi rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste nella relazione tecnica fitosanitaria.

6. Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all'interno delle medesime aree è di norma esclusa l'installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere racchiusi, o almeno coperti da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi.

7. A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la ditta esecutrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza dell'alberatura o della sua sostituzione, su disposizione del competente Ufficio di Roma Capitale.

8. L'Amministrazione si riserva di eseguire i controlli e le verifiche necessarie al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la tutela del patrimonio vegetale. Qualora emergano difformità di carattere tecnico nell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione dispone i conseguenti interventi correttivi. Nei casi in cui la difformità sia grave e non possa essere sanata o nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni correttive, l'Amministrazione dispone la sospensione dei lavori contestando immediatamente l'accaduto al soggetto esecutore dei lavori. A tal fine l'Amministrazione si avvale delle figure tecniche idonee.

9. Le opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche che ricadono all'interno delle aree verdi devono essere documentate e inserite all'interno di una planimetria. La valutazione da parte della Direzione Lavori della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti deve avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re-interro (verifica del ripristino dello stato dei luoghi). Le ditte esecutrici devono ripristinare le condizioni ambientali dell'area a verde a seguito di eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

10. Con riferimento agli scavi eseguiti per sondaggi geognostici, archeologici o interventi di bonifica dei siti inquinati e per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 14 e del relativo Allegato A) del Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 31.3.2016 (Regolamento scavi) e ss.mm.ii..

### **Art. 37- Interventi e rinnovi sulle alberate**

1. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature, eseguite a regola d'arte, per ridurre il rischio di caduta di rami e l'eventuale interferenza con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per eliminare rami secchi o malformati, per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e, infine, per contenere le chiome entro limiti spaziali che riducano il rischio di rottura di branche e rami o di schianto dell'individuo arboreo.

2. Le alberate urbane devono essere potate con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie al fine di evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore compartimentazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

3. L'Amministrazione Capitolina e gli uffici preposti valutano la possibilità di mantenere, all'interno di progetti di rinnovo complessivo, singoli individui arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino. A tal fine, gli uffici preposti provvedono all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza.

4. Il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, salvo interventi d'urgenza, avviene previa programmazione pluriennale al fine di verificare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e il progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.

5. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa in area pubblica, ovvero quando l'intervento riguarda alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio, l'Amministrazione

Capitolina attua un'adeguata attività di informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell'intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta del Verde, salvi i casi di somma urgenza in cui l'intervento è comunicato alla Consulta senza ritardo. Qualora gli interventi di cui al presente comma abbiano ad oggetto verde privato, Roma Capitale pubblica sul sito istituzionale il provvedimento di autorizzazione.

6. Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, l'intervento deve essere svolto rispettando la procedura seguente:

- a) analisi del contesto dal punto di vista percettivo, microclimatico e storico/paesaggistico del sito;
- b) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- c) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio di notevole interesse pubblico o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- d) scelta delle specie da impiantare;
- e) pianificazione dell'intervento in rapporto al contesto urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;
- f) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza di cm 20/30 ed altezza non inferiore a 4 metri per le specie di prima e seconda grandezza;
- g) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
- h) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

#### **Art. 38 - Verde spondale, fasce fluviali e salvaguardia degli specchi d'acqua**

1. La tutela del verde spondale e delle fasce fluviali viene attuata in accordo con il Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523 oltre che alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Tevere, della Regione Lazio e di altri Enti competenti in materia idraulica. Sono salvaguardati gli specchi d'acqua naturali ed artificiali, nonché la vegetazione riparia.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali di competenza di Roma Capitale e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.

3. È vietato effettuare il diserbo lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, mediante l'uso del fuoco e il diserbo chimico.

4. Sono vietati tutti gli interventi che compromettono la stabilità delle sponde dei corsi d'acqua quali, a titolo esemplificativo, tagli di alberi e arbusti, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi. E' vietato tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari.

#### **Art. 39 - Difesa Fitosanitaria**

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato, sia in ambito pubblico che privato, con prodotti fitosanitari ed avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti, devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora. I trattamenti chimici devono essere eseguiti in base ai principi della lotta integrata, in conformità al D. Lgs. N. 150 del 14 agosto 2012 e ss.mm.ii..

2. Per la lotta contro gli agenti fitopatogeni devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre le condizioni di stress per le piante e a garantire loro ottimali condizioni vegetative attraverso:

- a) la scelta di individui sani e specie resistenti agli attacchi degli agenti patogeni e parassitari più comunemente diffusi;
- b) l'adozione di misure che preservino le piante da possibili danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;

- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
- e) la conformità degli interventi di potatura a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento.

3. Tutti gli interventi di natura fitosanitaria in area pubblica devono essere obbligatoriamente preceduti da avviso visibile alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'intervento sia diurno che notturno, mediante cartelli e/o mezzi d'informazione locali. Nel caso di parchi o ville, laddove necessario, viene disposta la chiusura temporanea. È fatto obbligo ai responsabili degli interventi il rispetto del tempo di rientro. Nel caso si ritenga necessario intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di intervento nelle ore notturne.

4. È obbligatoria l'adozione di misure di protezione degli operatori e degli utenti.

5. Gli interventi fitosanitari sulle alberature ad alto fusto in area privata e le cause per le quali si interviene, devono essere comunicati preventivamente al Dipartimento Tutela Ambientale.

6. Durante le fioriture è vietato ricorrere a trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee

7. Tutti i trattamenti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia (Allegato 13).

#### **Art. 40 - Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia**

1. Salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi all'interno di tutte le aree verdi pubbliche. È considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o indirettamente, comprometta l'integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente regolamento.

2. Sono oggetto di speciale salvaguardia:

- a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa;
- b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
- c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ( $\varnothing > 25$  cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;
- d) nelle aree verdi, gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un'altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati;
- e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone, ovvero alloctone se di particolare pregio, dei filari e delle siepi naturali di particolare pregio per rarità della specie, per morfologia e vetustà, individuati attraverso il censimento del patrimonio verde;
- f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
- g) le palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto;
- h) delle palme dotate di più stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto;
- i) le palme piantate in esecuzione di progetti edilizi pur non aventi le dimensioni di cui ai precedenti punti g) e h);
- j) gli alberi da frutto di età superiore ai 30 anni;
- k) gli alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i).

3. Relativamente alle alberature o agli individui arborei di cui al comma 2 di proprietà di Roma Capitale o da essa gestiti gli interventi consistenti in:

- a) potatura della chioma
- b) modifica dell'apparato radicale
- c) posa in opera di consolidamento o sistemi di ancoraggio
- d) installazione di sistemi parafulmine
- e) posa in opera di steccati e recinzioni, realizzazione di percorsi o pavimenti areati, realizzazione di manufatti, modifiche del terreno o del regime idraulico all'interno dell'area di protezione dell'albero (APA)
- f) diradamento di alberi limitrofi all'albero monumentale

g) abbattimento

debbono essere oggetto di specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale.

4. L'abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi:

- a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell'albero;
- b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
- c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando:
  - I) gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 13), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio;
  - II) gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
  - III) gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità;
  - IV) gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto rimedio;
  - V) l'abbattimento sia ordinato da provvedimento dell'autorità giudiziaria, da allegare all'istanza;
  - VI) in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
    - gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
    - gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente PRG.

5. Riguardo alle alberature non gestite o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L'abbattimento dell'esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo.

6. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i documenti indicati nell'Allegato 10 ed in particolare:

- a) relazione botanica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l'autorizzazione il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurato a 130 cm dal suolo
- b) le motivazioni per le quali si richiede l'abbattimento;
- c) documentazione fotografica della pianta.

7. Il Dipartimento Tutela Ambientale rilascia l'autorizzazione, ove ne ricorrano le condizioni, entro 30 giorni.

8. Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l'autorizzazione all'abbattimento qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L'eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall'art. 2051 c.c.. Il proprietario deve, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell'istanza.

9. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall'art. 65 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all'Allegato 12.

10. L'inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione.

11. Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità o straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

12. Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dagli uffici competenti dopo un anno dall'autorizzazione all'abbattimento. In caso di mancato attecchimento i soggetti titolari dell'autorizzazione, saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro

giorni 30 dall'accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo incrementando il valore della pianta ad un anno dall'impianto.

13. Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non rientranti in quelli di cui alla lettera a) è necessaria parimenti l'autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale. L'autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 secondo periodo, 9, 10.

14. Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell'indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o biologico devono essere effettuati da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all'Allegato 12.

15. All'abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l'equilibrio dell'ecosistema

16. Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.

17. Nei casi di necessità e urgenza si applica l'art. 32 del presente Regolamento.

#### **Art. 41 - Sostituzioni e compensazioni a seguito di abbattimenti**

1. Nell'ipotesi di abbattimento delle alberature verificatasi ai sensi delle precedenti disposizioni la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

a) vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene (cfr. Allegati 4-5), considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell'area romana o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale allegata al P.R.G.. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche;

b) nel caso di alberature private la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente della Direzione preposta alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presa d'atto in caso di abbattimento d'urgenza in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento (cfr. DG.C. n. 307/ 2014 - Linee guida per la gestione delle alberature di proprietà pubblica nel territorio di Roma Capitale);

c) la qualità degli individui arborei e arbustivi da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti deve essere di prima scelta vivaistica.

2. Gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti entro un anno dall'abbattimento. Qualora la sostituzione non sia tecnicamente possibile, si procede ad idonea compensazione nel rispetto di quanto disposto al comma 1.



### **CAPITOLO 3**

#### **PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

##### **Art. 42 - Parchi, ville e giardini storici di Roma Capitale**

1. Roma Capitale, secondo i principi sanciti dall'art. 9, comma 2 della Costituzione e della Carta dei giardini storici ICOMOS-IFLA, (Carta di Firenze - 1982) e in conformità alle leggi per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e con l'ulteriore tutela accordata ai Parchi Storici dall'art. 10, comma 4, lettera f) ed all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riconosce che le ville, i parchi e i giardini di interesse artistico o storico:

- a. sono patrimonio di interesse pubblico e fanno parte del paesaggio e del patrimonio culturale, storico ed artistico della Nazione;
- b. sono beni paesaggistici, culturali e ambientali di primaria importanza, atti a soddisfare esigenze intellettuali, culturali, estetiche, educative, ricreative e di salute pubblica;
- c. sono preziosi ecosistemi caratterizzati da elevata biodiversità;
- d. sono un luogo di incontro, socialità e crescita culturale per le persone di tutte le generazioni.

2. Roma Capitale tutela le ville, i parchi e i giardini storici di proprietà o da essa gestiti (Allegato 14), sotto i profili paesaggistici, ecosistemici ed ambientali, nonché di sicurezza e salubrità pubblica, in sinergia e storica integrazione con le collezioni museali e librerie e con le realtà didattico-culturali ospitate nei compendi immobiliari, ovvero nelle antiche edificazioni e strutture architettoniche presenti nel perimetro delle ville, dei parchi e dei giardini medesimi.

3. All'interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. Al Curatore sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire.

##### **Art. 43 Interventi a carattere gestionale**

1. Gli interventi a carattere gestionale, in capo alla Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, nei parchi storici sono finalizzati alla conservazione delle loro originarie caratteristiche.

2. La gestione e la cura devono rispettare l'assetto originale del luogo, essere oggetto di pianificazione ad opera di un professionista abilitato e rispondere alle esigenze e caratteristiche specifiche delle singole aree e delle essenze vegetali ivi presenti ed eseguite sotto la vigilanza dei tecnici specializzati individuati dai direttori responsabili.

3. La salvaguardia e la conservazione dei parchi storici è attuata anche mediante la sostituzione di alberi e arbusti effettuata nel rispetto dell'identità propria del parco. Gli abbattimenti dovranno essere previsti nei mesi che consentano una tempestiva sostituzione, salvo interventi per la riduzione del rischio.

4. Per la salvaguardia della biodiversità specifica di ogni parco, il Dipartimento Tutela Ambientale può disporre la chiusura di porzioni dello stesso, rendendole accessibili solo per attività didattiche e scientifiche autorizzate.

5. Per la salvaguardia di particolari specie vegetali o animali il Dipartimento Tutela Ambientale può interdire il transito anche temporaneo in limitate porzioni del parco.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono comunicati alla cittadinanza, tramite apposite bacheche o cartelli informativi.

##### **Art. 44 - Interventi per il restauro dei giardini, delle ville e dei parchi storici**

1. Il restauro di giardini, ville e parchi storici si qualifica attraverso un progetto redatto da un professionista abilitato e seguito dalla direzione lavori, fondato sui seguenti elementi:

– il rilievo dello stato del giardino, territoriale e urbanistico; della distribuzione dei vegetali con la carta delle stratificazioni di impianto; delle architetture, delle infrastrutture, degli elementi d'acqua, di quelli decorativi e di arredo, degli impianti tecnici. Ove opportuno occorrerà un rilievo con DGPS (Differential Global Positioning System), Geo-Scanner e Laser scanner;

– la ricerca storica e iconografica dell’impianto del giardino (elementi vegetali, architettonici, decorati e di arredo) con l’analisi del sito; l’analisi climatologica e idrogeologica; l’analisi geologica, idrogeografica e idrogeologica; l’analisi chimico-fisica del terreno; l’analisi delle acque; le analisi fitosanitarie; l’analisi del degrado da agenti biologici; l’analisi del sistema idrico: risorse, approvvigionamento, deflusso; l’analisi delle tracce di modalità d’uso;

– i saggi archeologici del giardino, ovvero un’indagine complementare alla ricerca d’archivio utile a chiarire la stratificazione storica ed elaborare un’interpretazione degli interventi passati attraverso: saggi archeobotanici (xilotassonomici, carpologici, palinologici); saggi stratigrafici geologici e saggi stratigrafici archeologici.

2. La redazione del progetto di restauro da parte del professionista deve rispettare l’autenticità e l’integrità dei giardini storici secondo le linee guida individuate dal “Documento di Nara” del 1994. Il progetto, nella scelta dei materiali da utilizzare, tiene conto della qualità e della provenienza dei materiali che saranno utilizzati ed in particolare dei legnami, delle specie vegetali, dei metalli e delle malte. I rilevamenti, le ricerche, le analisi, i saggi, devono essere effettuati da tecnici abilitati nei singoli settori.

#### **Art. 45 - Chiusura e apertura dei parchi storici**

1. I Parchi, le Ville, i Giardini storici pubblici ed i complessi immobiliari in essi presenti sono aperti al pubblico secondo orari e modalità stabiliti da Roma Capitale e indicati agli ingressi. L’Amministrazione di Roma Capitale provvede a garantirne l’apertura e la chiusura tramite personale interno o affidamento a terzi.

2 Le variazioni agli orari di apertura e chiusura, di accesso o la chiusura temporanea per calamità o per esigenze di pubblica sicurezza sono disposte esclusivamente dall’Amministrazione.

3 I parchi storici possono essere chiusi parzialmente e/o integralmente al pubblico:

- a. in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli organi competenti;
- b. in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici capitolini preposti allo svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere segnalate attraverso un’adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, e sulla loro prevedibile durata;
- c. nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;
- d. per esigenze di servizio, di ordine pubblico, sanitarie e di sicurezza.

4 La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al personale del Dipartimento Tutela Ambientale responsabile del parco storico, che può fornirne copia ai soggetti autorizzati nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità e pubblica sicurezza. I nominativi dei possessori delle chiavi devono essere conoscibili e depositati presso l’ufficio del Dirigente della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale e aggiornati tempestivamente.

#### **Art. 46 - Utilizzo dei tappeti erbosi**

1. L’uso intensivo dei tappeti erbosi, tenuto conto delle condizioni climatiche e della ridotta estensione di superfici non idonee a sopportare la concentrazione di un numero eccessivo di persone, può produrre un effetto fortemente negativo sul loro stato di conservazione e sui relativi costi di manutenzione.

2. Il Dipartimento Tutela Ambientale, al fine di garantire la conservazione dei tappeti erbosi e di contenerne i costi di manutenzione con apposito provvedimento disciplina l’uso dei medesimi distinguendo:

- a) tappeti erbosi “non accessibili”: sempre inaccessibili al pubblico e sono individuati da apposita segnaletica;
- b) tappeti erbosi ad “uso limitato: accessibili per attività non usuranti;
- c) tappeti erbosi “a rotazione”: temporaneamente non accessibili al pubblico per periodi sufficienti a garantirne la rigenerazione, la riformazione ex-novo ed il mantenimento degli equilibri entomo-faunistici. Il divieto di accesso è segnalato mediante apposita cartellonistica.

3. E’ facoltà dell’Amministrazione recintare i tappeti erbosi con elementi facilmente rimovibili aventi caratteristiche che ne garantiscano l’armonico inserimento nello specifico contesto ambientale.

#### **Art. 47 - Fruizione dei parchi e giardini storici**

1. Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi. I frequentatori dei parchi storici devono

assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo, della pulizia delle aree e del benessere degli animali.

2. All'interno dei parchi storici il visitatore deve rispettare le aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi di carattere culturale e ricreativo.

3. È fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità dei fruitori dei parchi storici.

4. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento, è vietato inoltre:

a) causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno dei parchi e dei giardini storici, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;

b) utilizzare strumenti di softair games (giochi di guerra);

c) utilizzare le aree interne ai parchi storici per l'atterraggio di deltaplani e/o parapendio, ad eccezione dei casi di urgenza e necessità;

d) effettuare la distribuzione di volantini e di qualsiasi altro materiale di facile dispersione nell'ambiente;

e) utilizzare strutture gonfiabili e, salvo quanto previsto agli artt. 48 e 50 del presente regolamento, generatori di corrente;

f) svolgere attività di sfruttamento della villa non autorizzate.

5. Nelle ville, parchi e giardini storici alcune aree particolarmente delicate, possono essere interdette all'accesso di ogni mezzo con la sola esclusione di tricicli per bambini.

#### **Art. 48 - Attività consentite: principi generali**

1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:

a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;

b. soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;

c. essere organizzate in modo da garantire il controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;

d. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;

e. svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate e/o su camminamenti esistenti.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 50 le attività sono distinte in:

a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;

b) compatibili con prescrizioni, ovvero ammesse a determinate condizioni;

c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso.

3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:

- in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;

- in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;

- in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali.

#### **Art. 49 - Gestione del compendio immobiliare del parco storico**

1. E' compito dell'Amministrazione Capitolina valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività in grado di coinvolgere la comunità locale e favorire occasioni di socializzazione e di cultura.

2. L'uso degli immobili presenti all'interno dei parchi storici è finalizzato in via prevalente allo svolgimento di diversificate attività a carattere culturale, didattico e formativo secondo progetti dell'Amministrazione o da essa approvati. Qualora le condizioni gestionali e conservative lo consentano e vi siano immobili disponibili, nella logica della continuità dei percorsi e dell'accesso alle parti monumentali, è valutato in via prevalente il loro utilizzo per attività connesse ai parchi stessi, ovvero all'accoglienza dei visitatori dei parchi storici e alle attività di servizio e di valorizzazione legate al contesto paesaggistico, storico e culturale."

3. Le attività culturali compatibili con la tutela del parco storico, sono autorizzate dall'Amministrazione.

4. I beni sono concessi a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, qualora si tratti di uso non occasionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 54 commi 7 e 8 del presente Regolamento.

#### **Art. 50 - Autorizzazioni**

1. Coloro che hanno interesse a svolgere attività temporanee diverse dall'ordinaria fruizione all'interno dei parchi, ville storiche e aree soggette a vincolo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, devono presentare agli Uffici competenti, almeno 45 giorni prima della data dell'evento, la richiesta di autorizzazione nella quale dovranno essere precisati i seguenti elementi:

- a) finalità, precisazione delle aree interessate, durata dell'attività;
- b) impiego di apparecchiature e mezzi;
- c) nominativi degli organizzatori e dei responsabili.

2. L'occupazione di suolo pubblico anche temporaneo per le aree storiche all'interno della zona A di Piano Regolatore è governato dal DM 28/10/2011 (distanze da aree archeologiche).

3. L'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina e delle competenti Soprintendenze statali secondo la vigente normativa.

4. E' facoltà dell'Amministrazione rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1 anche in caso di inosservanza del termine di presentazione.

#### **Art. 51 - Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico**

1. L'attività di ricerca scientifica, didattica, di studio effettuata dalle Università o da Istituti di alta formazione artistica, Enti o privati cittadini è accolta positivamente e incoraggiata nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2. Laboratori didattici, ambientali, botanici e paesaggistici, sono in ogni caso sottoposti ad autorizzazione dell'ufficio capitolino responsabile del parco storico.

3. Gli interessati devono inoltrare alla Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, la richiesta di autorizzazione almeno 30 giorni prima specificando la finalità dell'attività che si intende svolgere con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) finalità dell'attività, aree interessate, durata della ricerca o dell'attività didattica;
- b) eventuali prelievi di materiale vivente o non vivente;
- c) impiego di apparecchiature e mezzi;
- d) nominativi delle persone interessate nel lavoro di ricerca o di attività didattica;
- e) impegno a consegnare all'Amministrazione copia del lavoro svolto mediante tesi, pubblicazione scientifica o altro, con riconoscimento del diritto dell'Amministrazione ad utilizzare il relativo materiale per i propri fini a carattere divulgativo, promozionale ed educativo-didattico.

4. Nelle pubblicazioni derivanti dall'attività svolta deve essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Amministrazione.

5. Si applica il comma 3 dell'art. 50.

#### **Art. 52 - Affissioni**

1. Fatte salve le affissioni autorizzate o effettuate direttamente dagli uffici preposti, nei parchi e giardini storici è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, all'interno e all'esterno degli stessi, sui cancelli d'ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici e nei parcheggi di pertinenza.

2. Le comunicazioni relative ad attività consentite possono essere affisse in apposite bacheche per tutta la durata delle attività e nei trenta giorni antecedenti.

3. In caso di affissione abusiva di cartelli nei luoghi indicati nel comma 1 gli organi e i soggetti preposti procedono ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 53 - Presidio e vigilanza**

1. Roma Capitale provvede alla sorveglianza, anche attraverso l'uso di telecamere con le modalità previste dalla normativa vigente, dei parchi storici e delle aree limitrofe al fine di:

- A) garantire condizioni ottimali di fruizione ed il rispetto delle norme di comportamento e di tutela;

- B) prevenire atti vandalici e qualsiasi danno al patrimonio e l'uso improprio delle aree;
- C) evitare molestie agli animali.

2. Le attività di sorveglianza, sono svolte, in via principale dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale o dai soggetti eventualmente autorizzati a norma dell'art. 63 comma 1 lett. c) del presente Regolamento.

3. L'Amministrazione può stipulare specifiche convenzioni e/o accordi con enti e associazioni di volontariato per le attività di presidio e vigilanza dei parchi storici e per le conseguenti segnalazioni agli uffici capitolini i competenti, alla Polizia Locale e/o alle forze dell'ordine.

## **CAPITOLO 4**

### **FRUIZIONE DI PARCHI, DI GIARDINI PUBBLICI ED ALTRE AREE VERDI**

#### **Art. 54 - Accesso e fruizione**

1. Le aree verdi pubbliche sono fruite liberamente da tutti salvo limitazioni prescritte dalla vigente normativa e/o dall'Amministrazione Capitolina per esigenze di tutela delle medesime nonché di sicurezza e pubblica incolumità. Non sono ammesse limitazioni alla fruibilità a particolari categorie di utenti o con riferimento a loro qualità o stati (ad es.: residenza comunale e/o municipale, cittadinanza, ecc.).

2. Le aree verdi, nel rispetto della legge e dei regolamenti, sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludiche e sociali, fisico-motorie, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura. Tali attività non devono arrecare disturbo ad altri frequentatori né cagionare danni o mettere a rischio la conservazione e l'integrità dell'ambiente naturale, la flora e la fauna, nonché i manufatti e le infrastrutture ivi presenti.

3. La fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini accompagnati dagli animali domestici deve essere compatibile con il decoro, il rispetto della sicurezza e la sensibilità degli altri fruitori.

4. I parchi, le ville, i giardini e in generale tutte le aree verdi urbane non recintate, sono aperte al pubblico senza limitazioni di orario.

5. Per le aree verdi urbane recintate è prevista l'apertura e la chiusura dei cancelli d'ingresso negli orari stabiliti dall'Amministrazione.

6. L'Amministrazione Capitolina si riserva la possibilità di realizzare, all'interno delle aree adibite a verde pubblico, circoscritte aree ad accesso limitato alla collettività all'uopo appositamente segnalate e/o recintate, con lo scopo di preservarne l'integrità ambientale e la biodiversità nonché per comprovate ragioni di sicurezza urbana e incolumità pubblica. L'accesso a tali aree sarà consentito agli addetti alla manutenzione del verde e ai cittadini, ove possibile, previa organizzazione di apposite visite guidate a scopo didattico.

7. Relativamente alla gestione degli immobili che insistono su parchi, giardini ed aree verdi Il Dipartimento Tutela Ambientale sulla base dell'elenco di cui al comma 6 dell'art. 15 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il piano degli interventi manutentivi occorrenti per la salvaguardia e fruibilità degli immobili di propria competenza, accompagnato da una stima di massima dei lavori minimi eventualmente necessari allo scopo. Il piano è pubblicato nei 15 giorni successivi.

8. Qualora il bene risulti inutilizzato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente, chiunque può presentare, mediante posta elettronica certificata proposte relative alla possibile utilizzazione del bene. Entro il 30 settembre di ogni anno il Dipartimento Tutela Ambientale pubblica sul sito istituzionale il piano di gestione degli immobili di competenza. Tutti gli atti di disposizione relativi agli immobili di competenza sono consultabili anche attraverso un apposito collegamento ipertestuale inserito nel catasto del verde.

#### **Art. 55 - Arredi delle aree verdi**

1. Sono da considerarsi dotazione di parchi, giardini pubblici ed aree verdi tutti gli arredi e le attrezzature esistenti all'interno dell'area quali:

- a) attrezzature dedicate al gioco dei bambini e allo sport;
- b) sedute e tavoli;
- c) cestini per rifiuti.
- d) colonnine S.O.S. e impianti di illuminazione;
- e) servizi igienici come da normativa;

- f) fontane e fontanelle;
  - g) recinzioni;
  - h) sistemi di controllo e vigilanza;
  - i) ogni elemento ritenuto qualificante e utile a favorire la presenza della fauna selvatica come cassette nido o mangiatoie;
  - j) cartellonistica standardizzata posizionata all'ingresso delle aree interessate, il cui contenuto minimo è costituito da:
    - 1) estremi del presente Regolamento;
    - 2) mappe esplicative delle aree;
    - 3) numeri utili per emergenze e segnalazioni (forze dell'ordine, pronto soccorso, pronto soccorso fauna, uffici comunali competenti per interventi su alberature pericolanti e per segnalazioni di pericolo o malfunzionamento);
    - 4) modalità e orari di fruizione dell'area con indicazione dei principali divieti e relative sanzioni relativi all'eventuale accesso delle vetture, al limite di velocità, al rispetto della flora e della fauna, all'uso delle fontane e delle attrezzature e al conferimento di rifiuti;
  - k) cartellonistica standardizzata collocata in prossimità di specifiche aree relativa a:
    - 1) programmi di attività motoria;
    - 2) divieti e relative sanzioni in prossimità di aree di importanza faunistica (laghetti, pinete, alberi monumentali);
    - 3) alberi di rilevanza storica e monumentale ed appartenenti a specie rare o non autoctone;
    - 4) monumenti di rilevanza storico artistica (fontane, statue, edifici);
    - 5) percorsi Vita dotati di specifiche attrezzature ginniche e tabelle illustrative.
2. La segnaletica stradale è posizionata in modo da non comportare danni alle alberature esistenti e alle aree verdi in genere.
3. Il Dipartimento Tutela Ambientale individua con apposito provvedimento, sentiti i Municipi interessati, i parchi e le ville nelle quali è esclusa l'installazione di cestini per i rifiuti. In tali casi la cartellonistica posta in ognuno degli accessi all'area o parco disciplina le modalità di conferimento dei rifiuti. I cestini di nuova installazione devono essere in ogni caso dotati di coperchio.

#### **Art. 56 - Giochi e attività sportive**

1. Le attività ludiche, sportive o amatoriali, sono consentite purché non arrechino disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causino danni alla vegetazione, agli animali, alle infrastrutture, agli immobili e agli elementi storico-monumentali inseriti all'interno delle aree verdi.
2. Nei parchi e nei giardini è consentito l'accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, come da segnaletica, esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclabili con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni, escludendo il transito sulle aree a verde. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano.
3. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi, avviene sotto la sorveglianza delle persone che vi sono tenute a norma del codice civile e sotto la loro responsabilità nonché nel rispetto delle specifiche prescrizioni indicate in apposita cartellonistica.
4. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. Le persone che hanno la custodia del minore hanno comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
5. È compito del cittadino segnalare all'Amministrazione Capitolina la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivarne la manutenzione e/o la sostituzione anche attraverso il numero telefonico inserito tra quelli utili di cui all'art. 55 del presente Regolamento. L'Amministrazione provvede senza ritardo.
6. Nelle aree appositamente predisposte è ammesso il gioco con aeromodelli, e droni, purché e in accordo con la normativa vigente emessa dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), automodelli e idromodelli ad esclusione di quelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

#### **Art. 57 - Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde**

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni compatibili con gli scopi e le funzioni degli stessi, a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, purché consentano la fruizione pubblica delle aree e non abbiano impatto ambientale rilevante sul paesaggio complessivo, la vegetazione e le attrezzature. Ai fini della salvaguardia delle piante e dell'ambiente si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento relative ai cantieri e alle strutture temporanee.

2. Gli eventi e le manifestazioni, di cui al comma precedente, da tenersi in parchi, giardini, anche storici, aree verdi di Roma Capitale devono essere preventivamente autorizzati dalle Strutture amministrative competenti per materia (es: Cultura e Sport) e in ogni caso dal Dipartimento Tutela ambientale o dal Municipio consegnatario dell'area.

3. Gli organizzatori depositano richiesta di autorizzazione alle Strutture di cui al comma 2, allegando relazione dettagliata, planimetria dello stato di fatto, progetto e piano di ripristino dei luoghi, documentazione fotografica dell'area destinata al progetto, descrizione dell'evento e delle installazioni previste, illustrandone la fattibilità. Alla richiesta di autorizzazione deve essere altresì allegata la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non essere incorso nei due anni precedenti nelle violazioni di cui al successivo comma 9 del presente articolo.

4. L'organizzatore dell'evento e l'utilizzatore dell'area agiscono con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili e arredi presenti; sono obbligati, rispondendo in solido, alla pulizia dello spazio occupato e al ripristino delle aree a proprie spese in conformità al presente Regolamento e alle prescrizioni dettate dal Dipartimento Tutela Ambientale o dalla Direzione Tecnica del Municipio competente.

5. Le operazioni di cui al comma 4 devono concludersi, entro il termine perentorio stabilito nel provvedimento di autorizzazione e in assenza, entro le 48 ore successive alla fine dell'evento.

6. A garanzia degli obblighi suddetti il richiedente l'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria per un importo stabilito dall'ufficio competente ai sensi del comma 2 in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione.

7. Fatto salvo l'assolvimento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione, nel rilasciare l'autorizzazione, valuta gli obiettivi di qualità inseriti nella scheda allegata al progetto ed in particolare:

- a) la tutela e/o valorizzazione del verde nello specifico contesto;
- b) la qualità acustica;
- c) l'ottimale gestione dei rifiuti;
- d) il risparmio energetico;
- e) la previsione di informazioni ai fruitori a sostegno dell'adozione di comportamenti responsabili.

8. Lo svolgimento di grandi manifestazioni dovrà essere programmato in modo da limitare l'impatto negativo sull'ambiente esistente e salvaguardare la singola area anche attraverso la limitazione per ogni anno del numero di iniziative.

9. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 10 costituisce impedimento per due anni al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

10. La cantierizzazione e le installazioni previste non devono di norma interferire con l'APA (Area di Pertinenza dell'Albero), così come definita nell'art. 17 e devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 35 e agli Allegati 11 e 15.

11. L'autorizzazione rilasciata da Roma Capitale è pubblicata sul sito istituzionale alla pagina degli eventi.

#### **Art. 58 - Accesso ai cani**

1. In tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, ville e parchi storici, salve le restrizioni indicate con apposita segnaletica, è consentito l'accesso ai cani muniti di guinzaglio accompagnati dal proprietario o dal custode con museruola al seguito. Il proprietario o il detentore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare molestie agli utenti e danni alle strutture, ivi compreso lo scavo di buche nel terreno, nonché a tutelare l'incolumità delle persone e degli animali.

2. In tutte le aree, di cui all'art. 26 del presente Regolamento i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori. Il proprietario o detentore provvede ad ogni passaggio alla apertura e chiusura dei cancelli.

3. I frequentatori provvedono alla tutela igienica, al decoro ed alla pulizia dell'area, mediante la raccolta delle deiezioni canine e di qualunque altro rifiuto prodotto ed al loro corretto smaltimento secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. (Ordinanza Min. Salute 6 agosto 2013 e ss.mm.ii. e proroghe).

4. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

#### **Art. 59 - Accesso di veicoli a motore**

1. In tutti i giardini, parchi pubblici e ville storiche, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

2. E' fatta eccezione per i veicoli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su aree e tragitti predeterminati, nel rispetto della vegetazione, della fauna e degli utenti nei limiti rispettivamente indicati:

- a) moto-carrozzelle o mezzi per il trasporto collettivo di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi della Polizia locale e delle autorità di pubblica sicurezza;
- d) mezzi del Dipartimento Tutela Ambientale o della Struttura municipale competente per la manutenzione;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area o di coloro che siano titolari di una servitù di passaggio muniti di permesso di transito e/o sosta rilasciato dal Dipartimento tutela ambientale;
- f) mezzi necessari allo svolgimento di lavori o servizi da parte di soggetti estranei all'Amministrazione o di altre strutture amministrative capitoline muniti di apposito permesso di transito rilasciato dal Dipartimento Tutela Ambientale;
- g) mezzi per le attività di commercio, mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento carico/scarico merci, in possesso delle prescritte autorizzazioni, muniti di permesso di transito rilasciato dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza limitatamente al tempo necessario per le operazioni e/o nelle fasce orarie stabilite nel provvedimento autorizzatorio;
- h) veicoli addetti al trasporto di beni destinati alle attività di musei, biblioteche, scuole e attività culturali in genere ospitate negli edifici del compendio immobiliare delle aree verdi muniti di permesso di transito e previa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale;
- i) veicoli addetti al trasporto necessario per svolgere le attività espositive, didattiche, teatrali, concertistiche, convegnistiche, gastronomiche, previste all'interno di musei, biblioteche, scuole e di altri edifici del patrimonio immobiliare dei giardini e parchi storici muniti di permesso di transito e previa autorizzazione rilasciati dal Dipartimento Tutela Ambientale.

3. Per i mezzi indicati nel comma 1, lett. e) f) g) h) i) il permesso di transito e/o sosta deve essere esposto in modo visibile e indicare la data di scadenza, eventuali fasce orarie per l'accesso e l'area verde interessata.

4. Il provvedimento di autorizzazione all'accesso impartisce le prescrizioni necessarie a tutelare l'incolumità delle persone e a prevenire danni alla vegetazione, agli edifici e ai manufatti presenti nel parco, alla fauna e agli animali da compagnia. Ove necessario, può essere prescritto l'impiego di uno o più movieri.

5. L'autorizzazione deve essere conservata a bordo del mezzo ed essere esibita su richiesta degli organi competenti al controllo.

6. Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo ossia con una velocità max di 10 km/h.



### **Art. 60 - Attività commerciali**

1. Le attività commerciali all'interno delle aree a verde, dei parchi, dei giardini pubblici e dei loro compendi immobiliari possono essere autorizzate previa presentazione di adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili ed agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività e dei danni provocati a terzi.

2. Roma Capitale valuta la possibilità di destinare in via prioritaria, subordinatamente alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali nelle aree verdi alla manutenzione ed al restauro dei giardini e dei parchi di Roma Capitale.

### **Art. 61 - Installazione di strutture, chioschi e dehors**

1. L'autorizzazione alla installazione di strutture, chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi è rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza o a seguito di suo parere vincolante.

2. La predetta installazione, fermo restando quanto previsto nelle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato 15, non deve comportare in alcun modo danni o nocimenti ad aree verdi, siepi e alberate.

3. Roma Capitale può affidare, su richiesta, ai titolari delle attività commerciali di cui al comma 1 la cura degli alberi o delle alberate collocate in prossimità delle stesse.

4. Nel caso di attività fisse (es. bar, chioschi) presenti all'interno degli spazi verdi pubblici, il titolare dell'attività dovrà farsi garante del decoro e della pulizia dell'area circostante per quanto riconducibile alla propria attività. Il comportamento gravemente negligente del predetto soggetto può costituire causa della revoca dei relativi titoli autorizzatori.

### **Art. 62 - Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi**

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini;
- c) abbandonare al suolo mozziconi di prodotti da fumo;
- d) abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere;
- e) compromettere la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo e l'impermeabilizzazione del suolo;
- f) effettuare scavi non autorizzati;
- g) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica, i giochi o gli elementi di arredo;
- j) stradicare, raccogliere e/o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- k) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- l) calpestare le aiuole, i siti erbosi se vietato con apposita cartellonistica, sostare con i veicoli fuori dalle aree dedicate, poggiare materiali o strutture di cui alla lett. f) comma 2 art. 35 del presente Regolamento sull'area di rispetto delle alberature;
- m) abbandonare, catturare, molestare o ferire o uccidere intenzionalmente animali, nonché sottrarre o danneggiare uova e nidi;
- n) qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza e il benessere e lo svago degli altri fruitori;
- o) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite e comunque entrare nelle aree interdette al pubblico e come tali segnalate;
- p) circolare con veicoli a motore non autorizzati;
- q) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, o realizzare ricoveri per gli stessi, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- r) il pascolo non autorizzato di animali;

- s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso;
  - t) produrre rumori molesti;
  - u) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche;
  - v) effettuare iniziative o eventi, esercitare forme di commercio e di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione;
  - w) pescare nei laghi e laghetti, abbandonare qualsiasi cosa o animale (pesci, anfibi o rettili), immergersi o lavarsi o immergere o lavare animali o cose nelle vasche delle fontane e negli specchi d'acqua, laghi, laghetti e zone umide;
  - x) collocare tavoli, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi;
  - y) campeggiare o pernottare;
  - z) praticare sport il cui svolgimento comporti l'uso di mezzi pericolosi e contundenti quali il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang.
2. Nelle aree a verde pubblico del territorio di Roma Capitale sono vietati inoltre i seguenti utilizzi impropri:
- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
  - b) appendere o agganciare agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere mediante l'uso di supporti che possano arrecarvi danno;
  - c) mettere a dimora e/o spostare piante senza autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale o del Municipio competente;
  - d) collocare e/o realizzare barbecue al di fuori delle aree appositamente predisposte e segnalate;
  - e) svolgere qualsiasi attività commerciale, di pubblico intrattenimento o manifestazione senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina.
3. Non è consentito, a tutela della propria incolumità, sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate.

## **CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 63 - Controlli**

1. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:
- a) al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;
  - b) a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore;
  - c) ad altri soggetti eventualmente autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Allo scopo di incentivare e sostenere la partecipazione attiva, promuovere la responsabilità consapevole, l'attenzione e la sensibilità della cittadinanza sui temi oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione capitolina può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente.
3. L'amministrazione organizza i servizi di vigilanza e controllo nelle aree verdi anche con agenti della Polizia Locale a piedi o muniti di bicicletta.

### **Art. 64 - Sanzioni amministrative**

1. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Roma Capitale istituisce ed aggiorna costantemente sul sito istituzionale una Tabella riassuntiva delle sanzioni amministrative relative al presente Regolamento.

#### **Art. 65 - Ripristini e risarcimenti**

1. Fatta salva la ricorrenza di norme che autonomamente contengono speciali discipline per l'esecuzione di sanzioni accessorie e misure ripristinatorie volte a proteggere l'interesse pubblico, al fine di impedire che le azioni e le omissioni che hanno costituito l'illecito, oggetto di accertamento ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, possano determinare una ingiusta modificazione o lesione del preesistente assetto dello stato dei luoghi e delle cose, l'Amministrazione capitolina provvede all'adozione di adeguati provvedimenti di "autotutela esecutiva", disponendo per la consequenziale esecuzione coattiva, con mezzi propri e riconduzione delle spese a carico dell'autore dell'illecito. Si osservano le disposizioni dell'art. 34 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

2. Il trasgressore, e con lui l'eventuale responsabile in solido, è tenuto alla rimozione dell'abuso e al ripristino dello stato dei luoghi. Se il ripristino è eseguito immediatamente, ne viene dato atto nel verbale di accertamento di violazione; in caso di inottemperanza, l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Il responsabile dei danni ad impianti tecnologici, arredi, fioriture, aree verdi o alberature di Roma Capitale derivanti dall'esecuzione di scavi, di interventi di altra natura o da atti vandalici, è obbligato a risarcire il danno, che, con riferimento al patrimonio verde, comprende quello di natura biologica e ornamentale determinato in base ai parametri e i criteri di cui [all'Allegato 12](#).

4. I lavori di ripristino sono definiti dall'Amministrazione Capitolina al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere. Tali lavori sono coordinati dai competenti uffici del Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio competente.

5. L'importo dei lavori di ripristino, in caso di inerzia del trasgressore, è addebitato allo stesso e all'eventuale responsabile in solido e computato applicando, ove possibile, il prezzario ufficiale.

#### **Art. 66 - Destinazione dei proventi e delle sanzioni**

1. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, così come quelli pervenuti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria collegati allo svolgimento di incombenze amministrative previste nel Regolamento medesimo, saranno introitati, previa verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, su apposito capitolo di bilancio del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, che destinerà tali risorse ad interventi di cura e miglioramento del verde urbano.

#### **Art. 67 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai progetti, lavori, servizi o opere per i quali l'Amministrazione procede con affidamento esterno relativamente ai quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato nominato il responsabile unico del procedimento. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, in funzione dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute, Il Dipartimento Tutela Ambientale procede alle eventuali necessarie modifiche della propria struttura organizzativa.

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito un tavolo interdipartimentale coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale avente il compito di analisi e riordino della ripartizione delle competenze sulle aree verdi tra le strutture amministrative di Roma Capitale con particolare riferimento al verde stradale e alle aree verdi di pertinenza degli edifici di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Roma.

3. E' interesse dell'Amministrazione procedere a una valutazione periodica del raggiungimento delle finalità del presente Regolamento e della stima dei costi e degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini,

delle imprese nonché sul funzionamento dell'Amministrazione. A tal fine potrà essere attivato un sistema di monitoraggio presso il Dipartimento Tutela Ambientale anche attraverso il coinvolgimento di Istituzioni pubbliche di ricerca in materia ambientale.

4. Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Dipartimento Tutela Ambientale redige una relazione sullo stato di attuazione del Regolamento e sulla opportunità di modifiche ed integrazioni. Le osservazioni e proposte al riguardo sono raccolte dal Dipartimento Tutela Ambientale col coinvolgimento di tutte le strutture Capitoline interessate

5. Il Dipartimento Tutela Ambientale può adottare disciplinari di dettaglio in relazione a singoli parchi o aree verdi in conformità alle norme contenute nel presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

7. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.